

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	89
AFFARI SOCIALI (XII)	»	90
AGRICOLTURA (XIII)	»	91
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	109

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	<i>Pag.</i> 110
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 111
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 113

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 340 Candiani e C. 1621 Foti (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 340*) 3

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.

C. 340 Candiani e C. 1621 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 340).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che lo scorso 24 settembre si è concluso il ciclo di audizioni programmato e che l'AC 1621

figura nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Come anticipato nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 24 settembre scorso, avverte che le presidenze hanno disposto l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge recante «Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti» (C. 340 Candiani), ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, in quanto vertente su materia identica a quella della proposta di legge C. 1621.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in videoconferenza, reitera la propria richiesta – già avanzata in una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Giustizia – di svolgere un ulteriore breve ciclo di audizioni che abbia ad oggetto l'abbinata proposta di legge a prima firma del collega Candiani.

Rileva infatti che tale proposta, pur vertendo sulla medesima materia oggetto della proposta di legge C. 1621 Foti, affronta la tematica da una diversa prospettiva, su cui

occorre un adeguato approfondimento istruttorio che comunque non determinerebbe un rallentamento nell'esame del provvedimento.

Limitando in questa sede il suo intervento al perimetro normativo della proposta di legge C. 1621 Foti, ne evidenzia le numerose criticità, che sono state rilevate anche dai soggetti auditi. In particolare, sottolinea come il provvedimento in esame, nel rafforzare forse anche in modo eccessivo i compiti di controllo preventivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti, abbia lo scopo di ridimensionare significativamente la funzione consultiva e giurisdizionale contabile.

Ciò determina un ingolfamento dei lavori della Corte con inevitabili ripercussioni negative sul corretto funzionamento della Pubblica amministrazione, che per di più si inserisce in un contesto normativo divenuto inadeguato a causa dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Infatti, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, anche gli amministratori più corretti e scrupolosi accederanno a tale controllo preventivo per essere certi di non incorrere successivamente nella responsabilità erariale. Sottolinea, quindi, che tale circostanza comporterà di fatto la paralisi del funzionamento della Corte, come evidenziato anche da numerosi magistrati contabili auditi.

Ricorda, al contrario, quanto l'attività della Corte dei conti sia fondamentale al fine di recuperare le somme dell'erario sperperate da alcuni amministratori poco accorti. In proposito, rammenta un recente caso che ha visto il positivo intervento della sezione regionale per la Basilicata della Corte dei conti. Inoltre, dato che i nuovi termini previsti per lo svolgimento del controllo preventivo suddetto sono eccessivamente ridotti, la fase successiva di accertamento di un eventuale danno erariale rimarrebbe precluso.

Rileva, ancora, che il controllo preventivo di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvi-

sori, e quelli conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale dei contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC non riguarda, invece, gli atti di esecuzione del contratto, che è notoriamente la fase più delicata sotto il profilo della responsabilità erariale.

Conclusivamente sottolinea che la sanzione pecuniaria prevista per il pubblico ufficiale responsabile di danno erariale nell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR e al PNC, limitata nel massimo fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo, non comporta certamente un effetto deterrente e appare assolutamente inadeguata a fronte di danni erariali di valore economico ben più elevato.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce a nome del suo gruppo la richiesta già avanzata dalla collega Giuliano di svolgere un ulteriore ciclo di audizioni sulla proposta di legge C. 340 Candiani.

Nazario PAGANO, *presidente*, prendendo atto delle richieste formulate dalle colleghe Giuliano e D'Orso, comunica che sarà cura delle Presidenze rivolgere a tutti i soggetti che hanno partecipato alle audizioni o inviato contributi scritti la richiesta di integrare, con specifico riferimento alla proposta di legge C. 340, i contributi forniti

Ricorda, inoltre, che, come convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 24 settembre scorso, nella prossima seduta si procederà alla conclusione dell'esame preliminare e all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193) . 5

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Angelo Spirito, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193) 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193).

L'audizione informale si è svolta dalle 12.45 alle 12.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Angelo Spirito, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193).

L'audizione informale si è svolta dalle 12.50 alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° ottobre 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

C. 2049 Governo, approvato dal Senato.

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica che, come stabilito nell'ambito della riunione congiunta degli uffici di Presidenza appena svoltasi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di giovedì 3 ottobre 2024.

Fa presente, inoltre, che è stato fissato il termine delle ore 9 di domani, mercoledì 2 ottobre, per l'eventuale indicazione di soggetti che potrebbero essere auditi, ferma restando la possibilità dei commissari di richiedere ai medesimi soggetti l'invio di note scritte.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice per la III Commissione*, in premessa, ricorda che la partecipazione italiana alle missioni internazionali viene autorizzata dal Parlamento ai sensi della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta « legge quadro sulle missioni internazionali »), che, al di fuori dei casi di dichiarazione dello stato di guerra, di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, si applica per: la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea; l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i ter-

mini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi o per eccezionali interventi umanitari.

Sottolinea che per le modalità procedurali di autorizzazione e finanziamento, la legge distingue tra l'avvio di nuove missioni e la proroga delle missioni già in corso per l'anno successivo.

Fa presente che, per quanto concerne la partecipazione a nuove missioni, il primo passaggio procedurale è un'apposita delibera del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, «ove se ne ravvisi la necessità». La deliberazione del Consiglio dei ministri dovrà essere comunicata alle Camere le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, autorizzano la/le missione/i, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione.

Per quanto attiene, invece, alla proroga delle missioni in corso, precisa che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo. Le Camere esaminano i provvedimenti e approvano appositi atti di indirizzo, autorizzando singolarmente la prosecuzione delle missioni, eventualmente definendo impegni per il Governo.

Rileva che la legge prevede che la discussione e il voto sulla relazione abbia luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate, da svolgere entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, osserva che l'articolo 4 della citata legge n. 145 del 2016 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita

annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere che autorizzano la partecipazione italiana alle missioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo sono ripartite tra le missioni nei termini risultanti dalle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro venti giorni dall'assegnazione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a tale parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Evidenzia che, in tale contesto normativo, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, si compone di due articoli e risponde alla finalità di rendere il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane più rispondente alle improvvise evoluzioni del contesto geopolitico internazionale.

Come specificato nella relazione illustrativa, infatti, il provvedimento in esame si inserisce nel quadro del più ampio processo di semplificazione normativa in via di attuazione. Fra le novità più rilevanti, si annovera l'introduzione del concetto di «interoperabilità tra missioni nella medesima area geografica». L'interoperabilità in questione consentirà di poter rispondere, con la necessaria flessibilità richiesta dalle evoluzioni degli scenari internazionali, ad eventuali situazioni imprevedute, consentendo un più rapido ed efficace spostamento di uomini e mezzi all'interno di due o più teatri appartenenti alla medesima area geografica, preservando comunque un necessario passaggio parlamentare per consentire alle Camere di esprimere il proprio indirizzo.

Evidenzia, inoltre, la semplificazione della procedura mediante l'eliminazione della previsione dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse tra le varie missioni all'estero; nonché l'aggiornamento delle tempistiche annuali (dal 31 dicembre al 31 gennaio) per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica sulle missioni in corso e l'implementazione dell'elenco degli acquisti e lavori che, in caso di necessità e di urgenza, possono essere eseguiti in economia da parte dei Dicasteri, introducendo ulteriori materiali e servizi.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice per la IV Commissione*, con riferimento al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia come l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), introduca un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili « interoperabilità » tra missioni nella stessa area. La previsione in esame dispone che il numero di unità di personale possa essere indicato « anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica », introducendo in questo modo un elemento di particolare flessibilità nel dispiegamento di tale personale nei diversi teatri operativi.

Sottolinea come l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), preveda che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero – previa specifica autorizzazione parlamentare – al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza, ovvero al di fuori delle missioni deliberate. La norma in esame consentirebbe quindi al Governo di poter disporre di un contingente di personale, in prontezza operativa, da impiegare nel corso dell'anno in caso di crisi o situazioni di emergenza non prevedibili al momento dell'adozione della delibera. L'effettivo impiego delle forze è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa

comunicazione al Presidente della Repubblica. La suddetta deliberazione viene trasmessa alle Camere, che autorizzano o negano tale impiego, con appositi atti di indirizzo, entro cinque giorni, con una procedura accelerata rispetto a quella ordinaria.

Osserva come l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), introduca la principale semplificazione procedurale del provvedimento, ovvero l'eliminazione della necessità di adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, sottoponendo gli schemi dei decreti al preliminare parere parlamentare. Con il provvedimento in esame, tale procedura di riparto viene semplificata, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare. Peraltro, la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 prevede che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Illustra come il numero 4), dell'articolo 1, comma 1, lettera a), modifichi il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 espungendo il riferimento temporale che condizionava la possibilità di ottenere tali anticipazioni di tesoreria trimestrali solo fino all'emanazione dei decreti di riparto; la soppressione di tale termine induce quindi a ritenere che siffatte autorizzazioni possano essere richieste indipendentemente dall'emanazione dei relativi decreti ministeriali di riparto.

Evidenzia come il numero 5), dell'articolo 1, comma 1, lettera a), modifichi il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Una prima parte contiene modifiche di coordinamento normativo al fine di adeguarlo alla nuova formulazione dell'articolo 4 della medesima legge. Una seconda parte, inserita in seguito alla sua riformulazione in sede referente, ha previsto che nell'autorizzazione dell'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle

somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, necessaria per l'avvio delle missioni di cui al comma 2, occorre tener conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis.

Sottolinea come l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), abroghi la previsione della legge 145 del 2016 (articolo 2, comma 5) che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni.

Rileva come i numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1, lettera b), modifichino la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga, posticipandone la data di presentazione dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo e prevedendo che essa riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente. Si prevede altresì che le eventuali modifiche alla relazione sulle missioni in corso, in particolare per quanto riguarda la loro prosecuzione, richieste dalle Camere nei loro atti di indirizzo, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche alle delibere riguardanti l'avvio di nuove missioni.

Osserva come l'articolo 1, comma 1, lettera c), intervenga sull'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, per semplificare le modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali. Sostituisce, in particolare, il comma 6, disponendo che il Fondo è ripartito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Si sottolinea che, anche in questo caso, dall'integrale abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 discende la soppressione dell'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti – ora del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché del Presidente del Consiglio – il previo parere

parlamentare. Si prevede, inoltre, all'articolo 4, l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, con il quale vengono definite precise condizioni da rispettare per poter disporre – attraverso decreti ministeriali del MEF – delle anticipazioni necessarie per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso. Ancora, viene proposta l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, che disciplina la procedura di emanazione del/dei D.P.C.M. di riparto, e viene sostituito il comma 6, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo. Mentre, viene mantenuto in essere – con alcune modifiche – il sistema previsto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016.

Ricorda come l'articolo 1, comma 1, lettera d), introdotto in sede referente, modifichi sull'articolo 5 della legge n. 145 del 2016, in materia di indennità di missione, per attribuire tale indennità anche al personale che è impiegato in un'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, cioè, in particolare, nelle acque internazionali e nello spazio aereo internazionale. Il successivo comma 2 provvede alla copertura finanziaria di tale misura.

Fa presente come l'articolo 1, comma 1, lettera e), contenga norme di coordinamento derivanti dalle modifiche introdotte, anche in sede referente, con le lettere precedenti. La norma modifica alcuni articoli della legge 145 del 2016, cioè l'articolo 18 (consigliere per la cooperazione civile) e l'articolo 22 (interventi urgenti), per coordinarli con le modifiche apportate dalle lettere precedenti, e in particolare dal comma 1, lettera c). Considerando che quest'ultima previsione ha eliminato la necessità dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse destinate alle singole missioni, si rende necessario sostituire il riferimento a tali atti con il riferimento agli atti che, nel disegno di legge, li sostituiscono.

Evidenzia come l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1 aggiunga alcune voci a quelle per le quali la legge 146 del 2016

(articolo 21) prevede che i ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e finanza possono ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati.

Osserva come l'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 1 e lettera g) abrogano le previsioni della legge 145 del 2016 (articolo 21, comma 3 e articolo 22, comma 2) che fanno riferimento a un decreto di variazione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da ultimo, ricorda come l'articolo 2 preveda che le modifiche alla legge n. 145 del 2016 entrino in vigore dal primo giorno dell'anno successivo alla pubblicazione, per evitare che la deliberazione sulle missioni internazionali del medesimo anno sia retta da due discipline diverse.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
SEDE REFERENTE:	
DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.55 alle 19.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori, l'onorevole Sala per la VI Commis-

sione e l'onorevole Comaroli per la V Commissione, a svolgere la relazione introduttiva.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore per la VI Commissione*, illustra i contenuti degli articoli da 1 a 10-*bis* del provvedimento in titolo, sottolineando che questi recano in massima parte disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

L'articolo 1, modificato dal Senato, integra le modalità per l'erogazione del contributo, sotto forma di credito di imposta, per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. In particolare, stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, ai fini del rispetto del limite di spesa, prevedendo altresì la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024. Disciplina, quindi, l'ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ed alle zone assistite della regione Abruzzo sia inferiore a quello massimo riconoscibile; chiarisce infine che, oltre agli impianti fotovoltaici, anche le relative celle devono essere prodotte negli Stati membri dell'UE, ai fini

dell'iscrizione nell'apposito registro ENEA e delle relative conseguenze sulle agevolazioni fiscali.

L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'articolo 2-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede, a determinate condizioni, una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, pari, nella misura massima, a 100 euro. Il beneficio è subordinato al possesso di requisiti inerenti al reddito complessivo, alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con diritto del datore a fruire della compensazione fiscale a partire dal giorno successivo all'erogazione suddetta e con obbligo del medesimo datore, in sede di conguaglio fiscale, di verifica del diritto del lavoratore al beneficio e di recupero delle somme eventualmente non spettanti.

L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, nel definire il trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, riduce della metà le soglie previste per l'applicazione delle sanzioni accessorie. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo articolo 2-quater, ovvero che ne decadono.

L'articolo 2-quater, introdotto al Senato, prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento di cui alle norme in esame, versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La norma individua la base imponibile dell'imposta sostitutiva nella differenza tra il reddito

d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità, e l'incremento dello stesso calcolato in misura percentuale, che cresce al decrescere del punteggio ISA. In particolare, detta percentuale è fissata nella misura del: 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10; 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. Viene individuata altresì, con analoghe modalità, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Sono specificate le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali. Essa ammonta alla misura del: 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. Si stabilisce poi l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRAP per le annualità 2018, 2019 e 2022 fissandola in misura pari al 3,9 per cento. In considerazione della pandemia da COVID-19, le imposte sostitutive predette sono ridotte del 30 per cento per i soli periodi di imposta 2020 e 2021. Viene precisato che, in ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro. Sono disciplinate poi le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento,

in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento. In deroga allo Statuto del contribuente, per i soggetti che hanno adottato il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, relativi all'annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti interessati dalle norme in esame i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

L'articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono mantenere fuori dal campo di applicazione dell'IVA alcune prestazioni, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 146 del 2021.

L'articolo 4, modificato al Senato, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo ripropone l'agevolazione fiscale – già introdotta durante la crisi pandemica – consistente in un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 15 novembre 2024.

L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, nelle ipotesi in cui tale attività non siano esenti da imposta; disciplina altresì il regime IVA applicabile alle prestazioni predette, ove rese prima del 10 agosto 2024. I commi 4 e 5 dell'articolo 5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispongono l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti

chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati «nuovi frontalieri». Nello specifico, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d'imposta in Italia.

L'articolo 6-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulle misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. In particolare, per effetto delle norme in esame, i prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati, ove siano decorsi almeno sei mesi dal blocco, qualora non risultino utilizzati per finalità illecite.

L'articolo 6-*ter*, introdotto al Senato, al fine di un più efficace contrasto della pirateria *online*, prevede specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno – per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione.

L'articolo 7 proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali (di cui all'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024). Nello specifico, viene prorogato al 30 settembre 2024 il termine di scadenza della prima rata, qualora il termine originario scada entro il 29 settembre 2024. Conseguentemente, si differisce al 30 settembre 2024 anche il versamento della seconda rata, se il termine ordinario è anteriore. Inoltre, si prevede che l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino possa essere effettuato, nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo, entro il medesimo termine del 30 settembre 2024 con riguardo ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in

corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Esso inoltre proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Rammenta che le norme consentono inoltre ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 31 dicembre 2024 come previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 7-*bis*, introdotto al Senato, proroga fino al 30 settembre 2025, con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, le Convenzioni quadro e gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal PNRR, in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Viene fatta salva l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'agjudicatario.

L'articolo 7-*ter*, introdotto al Senato, differisce al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti *ex lege* per tali finalità, a pena di revoca del beneficio.

L'articolo 7-*quater* – inserito al Senato – prevede che la regione Calabria possa prorogare di un ulteriore anno i tirocini di inclusione sociale previsti per i disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nel territorio della medesima regione.

L'articolo 7-*quinquies*, introdotto al Senato, prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio roulotte, case

mobili, caravan) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale a decorrere dal 1° gennaio 2025. Si incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. Sempre durante l'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 7-*sexies*, che modifica la disciplina in materia di IVA per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica; la novella estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall'IVA riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni.

L'articolo 8 tratta la gestione delle risorse riferibili al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per gli importi di cui all'allegato 3 del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo l'accantonamento e l'indisponibilità fino al 30 settembre 2024 delle risorse oggetto dell'informativa congiunta presentata il 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al CIPRESS. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nonché per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, fino a 750 milioni.

L'articolo 8-*bis*, introdotto anch'esso dal Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere – cioè relativa all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – per individuare le tipologie di investimenti finanziabili e i relativi ordini di priorità, e per prevedere, tra l'altro, la non revocabilità dei contributi riferiti all'anno 2022, già assegnati, qualora alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.

L'articolo 8-ter, introdotto al Senato, modifica la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana contenuta nella legge di bilancio 2020 allo scopo, da un lato, di prevedere due differenti procedure per l'utilizzo delle somme stanziare, distinguendo gli interventi inclusi nel PNRR da quelli non rientranti in tale piano; dall'altro, di individuare le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Si integra poi la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, per assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti *ex lege* in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 ampliano all'anno scolastico e all'anno accademico 2024-2025 il periodo di estensione, in via transitoria, dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai settori dell'istruzione e della formazione. L'articolo 9, comma 3, statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono nell'anno 2024 nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione. L'articolo 9, comma 4, destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziare nel periodo pandemico e mai utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine, tra l'altro, di ridurre il fenomeno del divario digitale.

L'articolo 10, comma 1, prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni, che escludono dall'ambito di applicazione della disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, in virtù della proroga dello strumento finanziario o di suc-

cessive emissioni effettuate in sostanziale continuità. Il comma 1-bis dell'articolo 10, introdotto al Senato, estende alle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli la disapplicazione delle norme riguardanti l'intervento delle amministrazioni pubbliche sul mercato societario, di cui all'articolo 4 del TUSP. L'articolo 10, comma 2, abroga l'obbligo posto a carico delle imprese (articolo 8, comma 2-*quater*, della legge n. 287 del 1990) che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato di rendere accessibili beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche a imprese concorrenti in mercati diversi, a specifiche condizioni. L'articolo 10, ai commi 3-12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. *accrual*) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico. In particolare sono elencate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota della riforma, tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. Le norme in esame escludono da tali adempimenti della fase pilota talune società ed enti, se di limitate dimensioni, nonché altre tipologie di enti, specificamente individuati. Nella fase pilota, le amministrazioni devono predisporre gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico della riforma 1.15, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio devono includere il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno. Gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti esclusivamente per finalità di sperimentazione nell'ambito della

fase pilota e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti. Le amministrazioni interessate provvedono ad una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli *standard* contabili della riforma, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025. Per la fase pilota, in attesa del completamento degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi, le amministrazioni riclassificano i propri saldi contabili secondo il piano dei conti multidimensionale e apportano le integrazioni e le rettifiche necessarie per l'applicazione dei nuovi principi contabili. Si stabilisce l'obbligo del completamento della formazione di base per tutti gli enti pubblici, con esclusione delle società.

Il comma 12-*bis* dell'articolo 10, introdotto al Senato, stabilisce che, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possa prendere avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico. Il comma 12-*ter*, introdotto al Senato, include tra gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021, anche misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica relative agli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova *governance* economica europea. Il comma 13 dell'articolo 10 prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. L'articolo 10, comma 13-*bis*, introdotto al Senato, modifica alcuni

profili della disciplina dell'avvalimento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale, di strutture esterne, le quali possono essere anche fornitori di servizi pubblici essenziali. L'articolo 10, comma 13-*ter*, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 10-*bis*, introdotto al Senato, al comma 1 dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a specifiche condizioni. Il comma 2, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere volte, tra l'altro, a differire alcuni termini e unificare le procedure per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, proseguendo nell'illustrazione delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto-legge all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze, rileva anzitutto come l'articolo 11, ai primi due commi, incrementi di 200 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui al codice della protezione civile. Il comma 3 del medesimo articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 23 milioni di euro per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 4 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. Alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento dei due fondi che ho appena menzionato, nonché dall'assegnazione del contributo di cui al comma 4, provvede il

successivo comma 5 dell'articolo 11, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7, comma 3 del provvedimento in esame, che proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Segnala, infine, come nel corso dell'esame al Senato siano stati inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter*, i quali incrementano di 2 milioni di euro, con riferimento all'anno 2024, il limite complessivo di spesa per l'erogazione del *bonus* psicologo, portando tale limite a 12 milioni di euro, provvedendo alla copertura del relativo onere finanziario.

Fa presente che l'articolo 11-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni sul finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa, destinando risorse stanziare nell'ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR in misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026. Al finanziamento dell'iniziativa sono destinate, inoltre, ulteriori risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La definizione del relativo cronoprogramma procedurale è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

L'articolo 11-*ter*, anch'esso introdotto dal Senato, interviene in materia di sostegno alla ricerca clinica e traslazionale. L'articolo reca, al comma 1, disposizioni concernenti la Fondazione *Enea Tech e Biomedical*, la quale viene assoggettata al potere di vigilanza e di indirizzo, oltre che del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, anche del Ministero della salute. La predetta Fondazione è inoltre autorizzata ad operare anche nel settore della ricerca, nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero

e cura di alta specialità e di eccellenza. Essa è chiamata, altresì, ad osservare specifiche prescrizioni quando opera nella gestione dei servizi sanitari e di cura di elevata specialità. Segnala che il successivo comma 2 prevede che con decreto interministeriale siano definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico, sono da destinare alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza. Osserva, inoltre, che il comma 3 stabilisce un diritto di prelazione in capo a determinati soggetti operanti nel settore della ricerca in campo biomedicale e in quello della organizzazione e gestione dei servizi di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei predetti settori nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Al riguardo, viene dettata una disciplina procedurale funzionale all'esercizio in concreto di tale diritto. Infine, il comma 4 autorizza la regione Lazio a costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *non profit* per l'acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3.

In relazione all'articolo 12, segnala che il comma 1 dispone che, per l'anno 2024, le risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziare ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. È confermato, invece, il vincolo di destinazione delle risorse stanziare, ai sensi della medesima norma, per gli anni 2025 e 2026. Il comma 2 reca modificazioni all'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024. Le novelle apportate sono volte, in primo luogo, a disporre che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del

2026; in secondo luogo, a chiarire a decorrere da quali termini, a quali fini e in riferimento a quali destinatari sarà possibile utilizzare le risorse ivi rese disponibili a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale universitario.

Rileva che l'articolo 13 autorizza la spesa di un milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati, provvedendo alla relativa copertura finanziaria. L'articolo stabilisce, inoltre, che possono accedere a tale contributo solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

Osserva che l'articolo 14 reca disposizioni diverse in materia di attività culturali. Il comma 1 istituisce il Comitato nazionale « Neapolis 2500 », al fine di celebrare la città di Napoli nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della sua fondazione, contestualmente stanziando, per il suo funzionamento, 1 milione di euro per il 2024. Il comma 2 stanziava a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Il comma 3 dispone che le Direzioni regionali musei, trasformate in uffici dotati di autonomia speciale nell'ambito della riorganizzazione in corso del Ministero della cultura, possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate entro il 31 dicembre 2024. Il comma 4 consente l'utilizzo del fondo di garanzia istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dalla legge n. 289 del 2002 per i finanziamenti in favore dell'aggiudicazione e dell'organizzazione di grandi eventi internazionali, anche per gli eventi in svolgimento dopo il 30 giugno 2026. Segnala, in proposito, come nel corso dell'esame al Senato sia stato inserito, all'interno del suddetto articolo, il comma 4-bis, il quale inserisce anche l'acquisto di strumenti mu-

sicali tra le possibili finalità di utilizzo della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame. Il comma 5-bis, anch'esso inserito nel corso dell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, incrementa di 2,7 milioni di euro, per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali, destinando le relative risorse, in parti eguali, all'Accademia internazionale di Imola, all'Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

Fa presente che l'articolo 15 reca, al comma 1, misure in materia di esenzione dalla prestazione della garanzia in favore delle domande di finanziamento agevolato presentate, entro il 31 dicembre 2025, da imprese che operino in Paesi africani o per attività imprenditoriali svolte nel continente africano. Il comma 2 prevede, inoltre, il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

Rileva, inoltre, che l'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA Spa in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo, prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli operatori di tale filiera che abbiano subito danni derivanti dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana. La concessione di tali contributi è subordinata alla preventiva verifica della loro compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare. Sono

apportate, inoltre, modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, al fine di individuare ulteriori misure di intervento in materia di peste suina africana.

Passando all'illustrazione delle misure economiche in favore degli enti territoriali recate dal Capo IV del decreto-legge in esame, segnala, in primo luogo, che l'articolo 17 contiene disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. Si prevede, in particolare, l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di aprire conti correnti dedicati alla riscossione entro il 31 dicembre 2025, funzionale al controllo e alla rendicontazione dei versamenti. Fino all'adempimento di tale obbligo, non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla medesima disposizione. Sono disciplinate, infine, le ipotesi in cui i concessionari della riscossione o gli enti locali risultino inadempienti rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto il comma *2-bis*, il quale modifica la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna, che abbiano subito una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto. La novella stabilisce che tali contributi, per l'anno 2024, siano concessi agli enti che hanno subito una riduzione del gettito nel 2023 rispetto al 2019, e non più in base alla riduzione nel 2023 rispetto al 2022, come previsto dalla norma finora vigente.

Segnala che l'articolo *17-bis*, introdotto dal Senato, prevede una disciplina derogatoria per le province e le Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. Tale nuova disciplina prevede che, in caso di mancato versamento del contributo al

contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni, all'atto del riversamento di tale gettito alle province e Città metropolitane.

L'articolo *17-ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'estensione della disciplina recata dal successivo articolo 18 all'anno 2027.

Fa presente che l'articolo 18, recante una norma di interpretazione autentica, include talune tipologie di risorse, derivanti da rinegoziazioni di operazioni di finanziamento, nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015. Tale ultima disposizione consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi per gli anni dal 2015 al 2026. Come accennato, il termine temporale di tale disciplina è stato ora esteso al 2027 per effetto dell'articolo *17-ter* del decreto-legge in esame. Inoltre, con una modifica all'articolo 18 approvata al Senato, si prevede che siano incluse nell'ambito di applicazione della suddetta disciplina anche le risorse afferenti alla Sezione «enti locali» del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

L'articolo *18-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, un regime derogatorio a quanto disposto dall'articolo 187, comma *3-bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato. La deroga prevede la possibilità, per gli enti, di utilizzare l'avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria. La deroga opera a condizione che tale l'esercizio delle facoltà da essa derivanti sia stato determinato dalla necessità di finanziare il pagamento di spese in attuazione del PNRR. L'obiettivo della disposizione è quello di facilitare gli enti

nell'assolvimento degli obblighi finanziari derivanti da spese per la realizzazione degli interventi di investimento.

Segnala che l'articolo 18-*ter*, introdotto dal Senato, differisce di sei mesi il periodo di tempo entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni già autorizzate di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.

Rileva che l'articolo 18-*quater*, anch'esso inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, a un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. L'articolo interviene, inoltre, sulla disciplina dell'accesso alla medesima carriera di segretario comunale e provinciale, nonché sulla disciplina del corso-concorso di formazione previsto dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

L'articolo 18-*quinqües*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni finanziarie in materia di PNRR, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari dei relativi interventi, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante l'ammontare delle spese effettuate, i controlli di competenza operati e le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti, le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Si demanda ad un decreto del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della normativa in esame.

Segnala che l'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dall'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio 2024, al fine di prorogare i termini previsti per la definizione del riparto del contributo tra le regioni, per gli anni dal 2025 al 2028, sia nel caso di auto coordinamento, sia in assenza di accordo tra le regioni. Vengono modificate, inoltre, le modalità di realizzazione del contributo, per l'anno 2024, introducendo, all'interno della legge di bilancio 2024, una specifica disciplina che consente di utilizzare la quota di contributo dovuta per il 2024 come economia per il ripiano del disavanzo, provvedendo conseguentemente alla copertura del corrispondente onere attraverso la riduzione di risorse nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inserito, infine, l'Allegato VI-*bis* alla legge di bilancio 2024, in cui sono stabilite le quote del contributo alla finanza pubblica riferite a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 2024.

Osserva che l'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024. Per l'erogazione del contributo viene autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo non incide sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si prevede che le relative disposizioni attuative siano definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Rileva che l'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari deten-

tori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia nel comune di Napoli, unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024. I contributi sono riconosciuti su base mensile, a decorrere dalla data di esecuzione del provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che le esigenze abitative non siano state soddisfatte in modo stabile. I contributi cessano, in ogni caso, il 31 dicembre 2025. Tali contributi sono riconosciuti entro i limiti massimi di spesa posti dall'articolo in esame, il quale provvede altresì alla relativa copertura finanziaria.

Infine, evidenzia che il Capo V del decreto-legge, recante le disposizioni finali, contempla l'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, il quale prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché l'articolo 22, ai sensi del quale il presente decreto-legge è vigente dal 10 agosto 2024.

Per un'illustrazione maggiormente dettagliata dei contenuti delle disposizioni del provvedimento in esame e dei relativi profili finanziari, rinvia in ogni caso alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Maria Cecilia GUERRA (PD – IDV), in assenza di una relazione tecnica aggiornata

all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra le due Camere, chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione del comma 2, alinea, dell'articolo 2-*quater*, che disciplina il regime speciale di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. In particolare ritiene che andrebbe precisata la corretta portata applicativa della norma, con specifico riferimento alla definizione della base imponibile dell'imposta sostitutiva. Chiede, nel dettaglio, se la suddetta base imponibile sia da identificarsi con una delle percentuali del reddito già dichiarato indicate dal medesimo comma 2 in relazione a ciascun punteggio ISA.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, ritiene che già nella seduta di domani sarà possibile rispondere alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Guerra.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire. Preso atto che non vi sono richieste di intervento, e rammentato che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza testé svoltasi, alle ore 9 di domani, mercoledì 2 ottobre, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri e Agrocepi, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di Marco Marchetti, docente di diritto della transizione energetica presso l'Università degli studi Roma Tre, e di rappresentanti di Green horse legal advisory, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti del Gruppo Impianti Solari (GIS), del Consorzio Monviso Agroenergia, di Geotermia Italia, di Graziella Green Power SpA, del Gruppo Nadara, di Sosteneo, di Zilio Group Srl, e di Gestioni Industriali Group (GIG), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri e Agrocepi, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.40.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.40 alle 10.45.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.55.

Audizione informale di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.05.

Audizione informale di Marco Marchetti, docente di diritto della transizione energetica presso l'Università degli studi Roma Tre, e di rappresentanti di Green horse legal advisory, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.25.

Audizione informale di rappresentanti del Gruppo Impianti Solari (GIS), del Consorzio Monviso Agroenergia, di Geotermia Italia, di Graziella Green Power SpA, del Gruppo Nadara, di Sosteneo, di Zilio Group Srl, e di Gestioni Industriali Group (GIG), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.05.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 1° ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione informale di rappresentanti di Contour global nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Emendamenti C. 976-A cost. 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 25

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 29

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo M5S*) 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di lavoro. Emendamenti C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 26

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 33

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° ottobre 2024.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Emendamenti C. 976-A cost.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, ricorda che sono pervenuti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per l'Italia

digitale (AGID) e dell’Agenzia per la cybersecurity nazionale che sono stati anticipati ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di procedere all’espressione del prescritto parere.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*). Passando ad illustrarla, rileva che nella proposta di parere del relatore non sono state recepite alcune osservazioni, molto importanti, formulate nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, che evidenziano, tra l’altro, come la delega legislativa non sia stata compiutamente esercitata da parte del Governo in relazione ad alcuni principi e criteri direttivi, e non sia stata ben definita in taluni aspetti che rendono necessaria l’adozione di disposizioni di coordinamento.

Per tali ragioni formula una proposta alternativa di parere che, seppur favorevole, risulta condizionata al rispetto delle condizioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, facendo presente come in essa si prenda comunque atto del parere formulato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara che, a seguito dell’approvazione della proposta di parere del relatore, risulta pre-

clusa la votazione della proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di lavoro.

Emendamenti C. 1532-bis-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l’esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell’espressione del parere all’Assemblea, il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1532-bis, recante « Disposizioni in materia di lavoro ». In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672.

(Alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell’espres-

sione del prescritto parere alla X Commissione, la proposta di legge C. 1672, recante « Istituzione della Giornata della ristorazione », come risultante dalle proposte emendative approvate.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge, segnalando come essa si componga di quattro articoli, in parte modificati nel corso dell'esame in sede referente.

Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1, al comma 1 istituisce la Giornata della ristorazione, individuando il terzo sabato del mese di maggio come data della ricorrenza annuale. Lo stesso comma 1 indica le finalità e i principi ispiratori dell'iniziativa. In particolare, la Giornata ha il fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità. Tra i principi ispiratori dell'iniziativa vi sono quelli di: inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale (lettera *a*); qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità (lettera *b*); sicurezza e legalità (lettera *c*); promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema (lettera *c-bis*); promozione dell'immagine della ristorazione (lettera *d*). Ai sensi del comma 2, la Giornata è un evento diffuso, che coinvolge gli esercizi della ristorazione in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del *made in Italy*. Il comma 3 dispone infine che all'istituzione della Giornata non corrispondono gli effetti ricollegati alla legge n. 260 del 1949 in materia di ricorrenze festive.

Evidenzia poi che l'articolo 2 disciplina una serie di iniziative per la celebrazione della Giornata. Nel dettaglio, il comma 1 demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con altri Ministeri e sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore, la promozione di un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai

valori e ai principi enunciati nell'articolo 1, nel corso della quale è data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, tra cui quelle previste ai sensi del successivo comma 4. Inoltre, si stabilisce che, per ogni ricorrenza annuale, venga individuato un tema simbolico della ristorazione, ispirato ai valori e principi enunciati dal « comma 1 », associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata. Il comma 2 stabilisce che, in occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1, vengano conferite dieci medaglie ad imprenditori del settore della ristorazione che si siano distinti per meriti in alcuni ambiti, quali la sostenibilità, l'inclusione, l'innovazione, la sicurezza e la legalità e nell'ambito dell'immagine della filiera. Il comma 2 – integrato nel corso dell'esame in sede referente – prescrive altresì che, ai fini del conferimento della suddetta medaglia, gli imprenditori operanti all'estero debbano essere in possesso della certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Il comma 3 demanda poi ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative, la determinazione delle modalità e dei termini per la presentazione – nonché delle modalità di valutazione – delle candidature per il conferimento della suddetta onorificenza. Il citato comma 4 consente allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali di promuovere e sostenere – in occasione della Giornata e nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive aree di competenza – specifiche iniziative, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di celebrare la ristorazione. Peraltro, si consente alle istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative didattiche di vario tipo, anche in coordinamento con le associazioni interessate, per la valorizzazione del ruolo della ristorazione.

Fa presente che l'articolo 3 prescrive che la società concessionaria del servizio

pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio – assicurati adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata, nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Rileva, infine, che l’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che l’articolo 1, istitutivo della Giornata della ristorazione, appare riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale « ordinamento civile » di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, previste dall’articolo 2, osserva che possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione) « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione ». Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni ». Le iniziative previste dall’articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno

carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l’autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3, ricorda che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (articolo 117, secondo comma, lettera *g*) della Costituzione), quale è la Rai. Anche la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) è di competenza esclusiva dello Stato, e questa materia può includere aspetti relativi al servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre, lo Stato ha competenza esclusiva sulle « norme generali sull’istruzione » (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione), che potrebbero riguardare i contenuti educativi trasmessi dalla Rai. Infine, si ricorda che l’« ordinamento della comunicazione », inserito nelle materie di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l’attrazione in sussidiarietà » (si veda ad esempio la sentenza n. 163 del 2012). Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto 177);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) che conferisce al Governo una delega – da esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale – per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, dettando principi e criteri direttivi specifici;

il Regolamento (UE) 2022/868 ha l'obiettivo di migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la *governance* dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; in tale ottica il regolamento disciplina le condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

le disposizioni del richiamato regolamento sono immediatamente applicabili

e non necessitano di recepimento da parte degli ordinamenti interni, ad eccezione della designazione da parte degli Stati membri di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di taluni obblighi recati dal regolamento;

il recepimento di questi ultimi due aspetti del regolamento è oggetto dello schema di decreto legislativo;

in particolare, in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, oggetto dello schema è l'individuazione dell'autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati e degli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso a specifiche categorie di dati, individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo nonché la definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (articolo 1, comma 1). Una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 2);

l'articolo 2 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sia quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, sia quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1). Come specificato dal comma 2

dell'articolo 2, tale attività deve svolgersi in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione, ed in conformità degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 del regolamento;

il medesimo articolo 2 prevede inoltre che l'Agenzia per l'Italia digitale operi in stretta e leale collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose, e demanda all'AgID l'adozione, mediante propri provvedimenti – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – di norme tecniche e organizzative volte ad agevolare l'altruismo dei dati nonché a stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;

l'articolo 3 designa l'AgID quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati protetti (per motivi di riservatezza e di protezione di dati personali) e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle catego-

rie dei dati protetti, l'AgID è anche individuata quale sportello unico competente a fornire informazioni sulle condizioni e le tariffe del riutilizzo, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

l'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati e delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati;

l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

preso atto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall'Agenzia per l'Italia digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La I Commissione,

esaminato l'atto in titolo, recante « Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 »;

premessi che:

l'atto in titolo è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (meglio noto come *Data Governance Act* – DGA), relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023);

l'atto in titolo è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2022-2023 »;

il *Data Governance Act* reca disposizioni finalizzate a migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la *governance* dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri; esso disciplina, altresì: condizioni per il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e

trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici;

le disposizioni del regolamento sono immediatamente applicabili e non necessitano di recepimento da parte degli Stati membri, ad eccezione della designazione da parte dei medesimi di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di obblighi recati dal regolamento stesso;

l'atto in titolo recepisce e disciplina, appunto, questi ultimi due aspetti del regolamento, designando, con l'articolo 2, l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e (anche) per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, in proposito richiamando i principi di imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità e tempestività ai quali essa deve attenersi nella propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di accordi di collaborazione non onerosi;

sono inoltre demandate ad apposito provvedimento dell'AgID – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei dati nell'interesse generale e sempre all'AgID è inoltre rimesso il potere di

monitoraggio e controllo degli adempimenti disposti dal regolamento;

ai sensi della disciplina nazionale vigente, l'AgID è l'organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio, la realizzazione gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana e, più in generale, promuovere sia l'innovazione digitale del sistema Paese, sia la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nel rapporto con cittadini e imprese;

come rilevato nel *dossier* di approfondimento del contenuto dell'atto in titolo, il regolamento europeo prevede che le autorità competenti – designate da ciascun Paese membro in qualità di soggetti attuatori del DGA – devono rispettare i requisiti dell'articolo 26. Tra questi: essere giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi di intermediazione dei dati o organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; svolgere i propri compiti in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva; avere a disposizione risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni e i compiti loro affidati, comprese le risorse e le conoscenze tecniche necessarie; in base al paragrafo 3 dell'articolo 13, i poteri delle autorità competenti per i servizi di intermediazione dei dati non devono inoltre pregiudicare i poteri delle autorità per la protezione dei dati, delle autorità nazionale garanti della concorrenza, delle autorità responsabili di cybersicurezza e di altre autorità settoriali pertinenti;

l'atto in titolo, infine, all'articolo 1, comma 2, con una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente;

l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'AgID hanno trasmesso i prescritti pareri sull'atto in titolo, esprimendo, per gli ambiti di competenza, l'una, semplicemente il parere favorevole e l'altra, nel dichiarare

l'assenza di osservazioni o integrazioni sul testo del provvedimento, « l'auspicio, tuttavia che, con provvedimento successivo, siano individuate le risorse finanziarie finalizzate al miglior svolgimento dei rilevanti compiti strategici cui codesta Agenzia è chiamata a dare esecuzione »;

il parere trasmesso dal Garante per la protezione dei dati personali reca una compiuta ed approfondita disamina del contenuto dell'atto in titolo che lo porta a ritenere la delega legislativa « non compiutamente esercitata rispetto ad alcuni principi e criteri direttivi – rilevanti in termini di protezione dei dati personali. Particolarmente significativi, in tal senso, sono i criteri di delega di cui alle lettere *b), c), e), g)* del comma 2 dell'articolo 17 della legge di delegazione » – e non ben definita in taluni aspetti che necessitano di chiarimento e di coordinamento;

in particolare, il parere fa riferimento ai rapporti, da definire nelle modalità, di collaborazione tra gli organismi istituzionali chiamati all'attuazione del regolamento europeo, alla necessità di una più specifica clausola di salvaguardia nei confronti della disciplina di protezione dati e, altresì, alla necessità di adempiere compiutamente al regolamento, in base al quale « dovrebbe escludersi l'attribuzione, agli organismi competenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento Ue 2022/868 (nel caso in parola, l'AgID), di funzioni di controllo sul trattamento dei dati, secondo quanto espressamente previsto dal Considerando 26, secondo periodo, secondo capoverso che, sul punto, fa salve le competenze delle Autorità di protezione dati »;

ritenendo di condividere e accogliere pienamente le questioni rilevate e sottoposte nel predetto parere, ritenute necessarie ai fini di un compiuto adeguamento al regolamento europeo,

esprime

parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche e delle integrazioni di cui al parere trasmesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma,
Penza.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1672 recante « Istituzione della Giornata della ristorazione », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

la Giornata della ristorazione, prevista con cadenza annuale il terzo sabato del mese di maggio, è volta a celebrare il ruolo del comparto della ristorazione in Italia e a valorizzare la componente altamente identitaria che assume per i territori;

la proposta di legge, composta da 4 articoli, indica le finalità e i principi ispiratori della Giornata, che non viene considerata solennità civile (articolo 1), disciplinando le relative iniziative celebrative (articolo 2), anche con riferimento al servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (articolo 3) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'articolo 1 del provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

le iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento sono riconducibili alle materie di competenza concorrente « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia;

le previsioni di cui all'articolo 3 del provvedimento sono riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », e « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e n) della Costituzione, nonché alla materia di competenza concorrente « ordinamento della comunicazione » – di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – che tuttavia viene ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale tra le materie per le quali è prevista « l'attrazione in sussidiarietà »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), *relatore*, evidenzia come il testo unificato in esame si riferisca ai seguenti disegni di legge: abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870

(A.C. 1168), abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870 (A.C. 1318), abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891-1920 (A.C. 1371), abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910 (A.C. 1452) e abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (A.C. 1572).

Fa presente che il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, reca l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D annessi al provvedimento.

Il comma 2 abroga gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N.

Il comma 3 provvede a confermare gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento normativo si rende necessario, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di tutti i disegni di legge in esame, dall'esigenza di ridurre l'ingente *stock* normativo per la parte che è divenuta obsoleta.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici quanto alla descrizione dell'intervento e alla metodologia seguita dal Governo nella predisposizione dei disegni di legge confluiti nel testo unificato, segnala, a titolo esemplificativo – stante l'elevato numero di atti individuati dal disegno di legge in esame – alcuni dei provvedimenti che si intendono abrogare e che investono le materie di competenza della Commissione Giustizia.

Taluni atti che vengono abrogati hanno ad oggetto l'istituzione o l'approvazione dell'atto istitutivo o di statuti di società o enti non più esistenti.

Altri disciplinano lasciti e donazioni i cui effetti sono ormai esauriti.

Altri ancora espungono dall'ordinamento le ormai superflue norme di approvazione del testo dei libri del Codice civile (n. 1852 del 1938, n. 1586 del 1939, nn. 15, 16, 17, 18 del 1941) e che recano disposizioni per la relativa attuazione (n. 640 del 1939, n. 206 del 1940, n. 1130 del 1941, nn. 6 e 71 del 1942).

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 18.50.

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *presidente e relatore*, avverte che, come preannunciato nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, la Commissione è chiamata in data odierna ad esaminare un provvedimento che è stato trasmesso dal Senato ed assegnato alla Commissione Giustizia solo nella giornata odierna.

Avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere tempestivamente il parere dovendo riferire all'Assemblea già nella giornata di domani mercoledì 2 ottobre.

In qualità di relatore, fa presente che il testo risultante dall'esame presso il Senato presenta un contenuto ampio, per la cui illustrazione si rinvia alla documentazione degli uffici. La presente relazione si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia.

L'articolo 2-ter, introdotto al Senato, reca disposizioni relative al trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

In particolare, il comma 1 riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando sono irrogate per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente.

Inoltre, la medesima riduzione riguarda le violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'ac-

cordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano.

In proposito, si rammenta che costituiscono sanzioni amministrative accessorie: l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel punto precedente.

Il comma 2 specifica che tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* ovvero che ne decadono.

Ricorda che l'articolo 2-*quater*, al comma 10, prevede, tra le ipotesi di decadenza dal regime di ravvedimento, anche l'applicazione nei confronti dei soggetti interessati di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022.

L'articolo 6-*ter*, introdotto dal Senato, inserisce l'articolo 174-*sexies* nella legge n. 633 del 1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevedendo, per un più efficace contrasto della pirateria *online* specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione.

Tali obblighi sono assistiti dalla sanzione della pena della reclusione fino a un anno per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli

intermediari di VPN o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come *reverse proxy server* per siti *web*.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore contestando, oltre al merito del contenuto del decreto-legge, le modalità d'esame.

Ritiene infatti che i tempi in cui le Commissioni sono chiamate ad esaminare un provvedimento così complesso siano eccessivamente ristretti e reputa quindi inaccettabile tale compressione della funzione consultiva.

Rileva, infatti, che sebbene i profili di interesse della Commissione investano soltanto due articoli del decreto-legge, la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame impedisce di fatto di verificare l'effettivo impatto che tali disposizioni hanno sulla normativa vigente.

Per quanto attiene al merito, si sofferma in particolare sulle disposizioni dell'articolo 6-*ter* richiamando il comunicato dell'associazione rappresentativa dei piccoli e medi fornitori di servizi Internet in Italia (ASSOPROVIDER) con il quale viene denunciato il rischio ingiustificato di incorrere in pene detentive per l'esercizio di un'attività di natura tecnica e commerciale, l'impossibilità pratica di adempiere all'obbligo prescritto dalla norma penale in quanto privi degli adeguati strumenti e competenze per determinare quali attività siano penalmente rilevanti. Sottolinea che nel citato comunicato, inoltre, viene manifestato il timore che i nuovi obblighi potrebbero portare a un sovraccarico del sistema giudiziario, oltre ad una possibile violazione della normativa sulla *privacy*.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo sulla proposta di parere in esame.

Associandosi alle osservazioni della collega D'Orso, critica in primo luogo le modalità con le quali la Commissione esamina un provvedimento dal contenuto particolarmente eterogeneo.

Ritiene infatti che l'emanazione da parte del Governo di provvedimenti « *omnibus* » di fatto non consenta al Parlamento di approfondirne i contenuti e contrasti con i requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero contraddistinguere ciascun contenuto del decreto-legge.

In proposito, si rammarica di come i richiami sul tema avanzati sia dal Presidente della Repubblica che da quello della Camera siano stati vani e si domanda fino a che punto le opposizioni non saranno poste nelle condizioni di apportare il proprio contributo ai provvedimenti dell'Esecutivo.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, sottolinea come il suo gruppo non ne condivida il contenuto che, tra l'altro favorisce l'evasione fiscale, non certo la lotta ad essa.

Richiamando quanto affermato dalla collega Guerra in un suo comunicato, sottolinea come la scommessa del concordato preventivo – che avrebbe dovuto far aumentare il gettito recuperando l'evasione – si faccia sempre più ardua in quanto, affinché ciò accada è necessario che si realizzino contemporaneamente una serie di ipotesi.

Occorre infatti che aderisca al concordato fiscale, entro il 31 ottobre, un numero molto elevato di contribuenti che accettino di dichiarare di più di quello che avrebbero altrimenti dichiarato e che paghino così tante imposte da compensare sia le minori imposte che loro stessi pagano grazie al forte sconto di aliquote, sia le minori imposte che pagano tutti quei contribuenti che aderiscono al concordato per potere dichiarare un reddito più basso (e tassato comunque ad aliquote più basse) di quello che avrebbero altrimenti dichiarato, nonché le minori imposte che pagano tutti i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo, facendo contestualmente emergere l'evasione degli anni passati, con una sanatoria da vero saldo di fine stagione. Tale saldo nelle stime del Governo può fare perdere all'erario fino a 781 milioni di euro.

Ritiene che l'approvazione di un provvedimento del genere, in una situazione difficile per i conti pubblici, come spesso ricordata anche il Ministro dell'economia Giorgetti, sia al limite dell'incoscienza e per tale ragione ribadisce il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO 1

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo
1861-1946. Testo Unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371
Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

il testo unificato in esame si riferisce ai seguenti disegni di legge:

Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1870 (A.C. 1168);

Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870 (A.C. 1318);

Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891-1920 (A.C. 1371);

Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946 e ulteriori abrogazioni di norme relative all'anno 1910 (A.C. 1452);

Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (A.C. 1572).

preso atto che l'intervento normativo si rende necessario, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa di tutti i disegni di legge in esame, dall'esigenza di ridurre l'ingente stock normativo per la parte che è divenuta obsoleta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione Giustizia, esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (C. 2066 Governo – approvato dal Senato);

premesso che:

l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, reca disposizioni relative al trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono;

in particolare, il comma 1 del medesimo articolo 2-ter riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie in talune circostanze;

il comma 2 del medesimo articolo 2-ter prevede che tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater ovvero che ne decadono;

l'articolo 6-ter inserisce l'articolo 174-sexies nella legge n. 633 del 1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, prevedendo, per un più efficace contrasto della pirateria *online* specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione, la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno per i soggetti che non vi adempiono,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	41
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	41
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla <i>governance</i> europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	59

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, procedendo all'esame, in sede consultiva, delle ulteriori proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1532-bis-A, recante disposizioni in materia di lavoro, al termine dell'esame degli ulteriori punti all'ordine del giorno della seduta.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976-A cost.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni cui le stesse si riferiscono, non sembrano

presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva preliminarmente che il presente provvedimento, che deriva dall'unificazione dei disegni di legge C. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, prevede, all'articolo 1, l'abrogazione dei regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D e di altri atti normativi prerepubblicani diversi dai regi decreti, indicati negli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, mantenendo fermi gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo dei suddetti atti. L'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria secondo la quale dall'attuazione dello stesso provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che i summenzionati disegni di legge sono corredati di separate relazioni tecniche che riferi-

scono, in termini testualmente identici, il carattere ordinamentale delle norme confermando il contenuto della suddetta prescrizione di neutralità finanziaria. Gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che hanno modificato il testo unificato originario, espungendo specifici atti normativi dai suddetti allegati o integrandone il contenuto con l'inserimento di ulteriori atti, non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni sul provvedimento in esame, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme in esso contenute, già evidenziata dalle relazioni tecniche riferite ai testi originari dei disegni di legge, poi confluiti nel testo unificato, assunto come base per la presentazione delle proposte emendative in sede referente. In particolare, il provvedimento dispone l'abrogazione espressa di atti normativi prerepubblicani relativi agli anni dal 1861 al 1946 individuati negli allegati da A ad N, annessi al medesimo provvedimento. Quanto alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, volte ad espungere rispetto al predetto testo unificato specifici atti normativi dai suddetti allegati, non formula osservazioni. Con riferimento agli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non ha parimenti osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede di acquisire una valutazione del Governo, che anche con riguardo a siffatta integrazione possa essere confermata l'originaria previsione di neutralità finanziaria.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che dall'abrogazione degli ulteriori atti normativi pre-repubblicani inseriti all'interno degli Allegati al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede un'ulteriore conferma in ordine all'assenza di profili di criticità di ordine finanziario relativi al provvedimento, in particolare al fine di verificare che dalle ulteriori abro-

gazioni disposte dalla Commissione di merito non derivino effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Federico FRENI ribadisce che il testo, anche alla luce delle proposte emendative approvate dalla Commissione in sede referente, non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali.
C. 981.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme volte a riaprire i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, nell'ambito del cosiddetto « federalismo demaniale ».

Nel segnalare che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente della Commissione Finanze, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che la proposta di legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è volta a riaprire, per dodici mesi dalla sua entrata in vigore, i termini della procedura disciplinata dal-

l'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 che consente, al sussistere di determinate condizioni e su richiesta degli enti territoriali, il trasferimento a titolo non oneroso di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, prevedendo, altresì, alcuni specifici obblighi informativi per gli enti medesimi circa il processo di utilizzazione e valorizzazione del bene di cui si fa richiesta o già trasferito, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3. Osserva che la procedura è stata inizialmente prevista per il periodo tra il 1° settembre 2013 e il 30 novembre 2013 e riaperta dall'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 2015 per il periodo dal 26 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016. Rammenta che in entrambi i casi non sono stati ascritti effetti finanziari: al fine di suffragare l'assunzione di invarianza, le relative relazioni tecniche hanno evidenziato principalmente i meccanismi compensativi previsti dal comma 7 del citato articolo 56-*bis*, che demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Proprio in relazione a detti decreti ministeriali, ricorda che il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto *Salva Casa*, ha inserito il comma 7-*bis* nell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 stabilendo che questi ripartiscano « la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ».

In proposito, considerata la riapertura dei termini prevista dal provvedimento in esame, unitamente alla disposizione introdotta con il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 e alla prassi applicativa, che vede l'emanazione dei decreti ministeriali anche diversi anni dopo il trasferimento dell'immobile, ad esempio il decreto ministeriale 21 marzo 2023 si riferisce a trasferimenti di immobili avvenuti nel 2016, evidenzia che le disposizioni in esame influiscono su trasferimenti di risorse nell'ambito del conto

consolidato della pubblica amministrazione, modificandone l'articolazione temporale ossia la ripartizione fra esercizi finanziari diversi, a parità di importo totale.

Pur rilevando che i trasferimenti hanno luogo fra amministrazioni pubbliche, segnala la necessità di acquisire elementi informativi dal Governo in merito agli eventuali effetti della disposizione in termini di saldo netto da finanziare, con riferimento, quanto allo Stato, alla diversa dinamica temporale delle minori entrate erariali e della relativa compensazione rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, nonché in merito agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento che potrebbero prodursi per gli enti territoriali, per i quali, modificandosi la dinamica delle entrate e delle spese previste, si potrebbe determinare una diversa applicazione dei vincoli di finanza pubblica e, dunque, nei diversi esercizi finanziari coinvolti, una diversa capacità di spesa.

In relazione ai precedenti periodi di apertura, fa presente che sarebbe opportuno acquisire dal Governo elementi informativi idonei a verificare che, nella concreta applicazione delle norme, abbiano operato le clausole di invarianza finanziaria previste dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 e dall'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge n. 210 del 2015, anche al fine di confermare che l'articolazione del recupero delle entrate erariali disposta con i decreti ministeriali tenga conto degli andamenti delle entrate eventualmente già scontati sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non ha osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, osserva che il progetto di legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca l'istituzione della Giornata della ristorazione.

Nel segnalare che il testo iniziale ed i relativi emendamenti approvati durante l'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, all'articolo 1, istituisce la Giornata della ristorazione, cui non sono associati gli effetti delle festività civili; all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova un'iniziativa di approfondimento sul tema durante la quale sono conferite dieci medaglie; all'articolo 2, comma 4, consente allo Stato e agli enti territoriali di promuovere e sostenere apposite iniziative sul tema della ristorazione e consente, sul medesimo tema, alle amministrazioni pubbliche la promozione di iniziative didattiche; all'articolo 3, prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale assicuri adeguati spazi a temi connessi alla Giornata. Rileva, altresì, che l'articolo 4 prevede una generale clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, con riguardo all'articolo 1, non formula osservazioni, posto che alla Giornata non sono associati gli effetti delle

solennità civili, non comporta la sua istituzione effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico.

Con riferimento all'articolo 2, ritiene invece che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le iniziative di approfondimento poste in capo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* possano essere attuate a invarianza di risorse: il conferimento delle medaglie, in particolare, previsto dal medesimo articolo, parrebbe comportare potenziali oneri.

In merito alle iniziative promosse dallo Stato, dagli enti territoriali e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del medesimo articolo 2 non ha invece osservazioni da formulare, poiché le stesse sono configurate come attività facoltative delle citate amministrazioni.

Infine, in ordine all'articolo 3, relativo agli spazi dedicati dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai temi della Giornata, tenuto conto che la norma è configurata come obbligatoria e non come facoltativa, ritiene che andrebbe chiarito se detta attività possa effettivamente essere svolta in condizioni di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui all'attuazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno modificare la formulazione della citata clausola in termini conformi alla prassi consolidata, al fine, da un lato, di operare un richiamo alle risorse « disponibili », anziché a quelle « previste » a legislazione vigente e, dall'altro, di riferire espressamente la clausola medesima alle amministrazioni competenti, tenuto conto della pluralità dei soggetti pubblici interessati all'attuazione del provvedimento. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 2 esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 25 settembre – contiene l'articolo aggiuntivo 27.0500 della Commissione, nonché una nuova formulazione delle seguenti proposte emendative: Conte 1.03, Barzotti 1.05, Gribaudo 6.03, Carotenuto 19.07, Aiello 19.011, Ghio 28.1, Fossi 31.04, Scotto 31.05, Mari 31.011 e Scotto 31.08.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dalle stesse derivanti, segnala le seguenti:

Barzotti 1.05, volto ad incrementare di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296 del 2006. L'articolo aggiuntivo prevede, altresì, che le prestazioni a carico del predetto Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, siano erogate dall'INAIL d'ufficio, anziché previa istanza del richiedente, come attualmente previsto dalla normativa vigente. L'articolo aggiuntivo provvede alla relativa copertura

finanziaria, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa prevede una diversa modalità di erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro oggetto di incremento, stabilendo che essa abbia luogo d'ufficio anziché a domanda, non ha osservazioni da formulare in merito alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che al momento reca le necessarie disponibilità. Con riferimento, viceversa, alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo stesso, segnalando che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che esso reca al momento un ammontare residuo per l'anno 2024 di circa 83,7 milioni di euro, cui occorre comunque sottrarre l'importo di 35,8 milioni di euro per il medesimo anno 2024 derivanti dall'approvazione di proposte emendative riferite al decreto-legge n. 113 del 2024, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

Gribaudo 6.03, che reca talune modifiche alla disciplina, di cui all'articolo 1, commi 144 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, in materia di Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) per i soggetti iscritti alla Gestione separata, prevedendo che, ai fini del riconoscimento della medesima indennità, è necessario essere titolari da almeno due anni, in luogo dei tre attualmente previsti, di partita IVA per l'attività che ha dato

titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso, innalzando l'importo della predetta indennità dal 25 al 40 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Viene inoltre soppressa la previsione in base alla quale l'ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. Al riguardo, rammenta che le predette disposizioni hanno riconosciuto l'indennità nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 20,4 milioni di euro per l'anno 2025, 20,8 milioni di euro per l'anno 2026, 21,2 milioni di euro per l'anno 2027, 21,6 milioni di euro per l'anno 2028, 21,7 milioni di euro per l'anno 2029, 22,1 milioni di euro per l'anno 2030, 22,5 milioni di euro per l'anno 2031, 23 milioni di euro per l'anno 2032 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, in ragione degli oneri individuati in sede di quantificazione. Per far fronte a tali oneri viene previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. In presenza di scostamenti, non sono adottati ulteriori provvedimenti di concessione dell'ISCRO. La proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Carotenuto 19.07, che modifica la disciplina relativa al supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di eliminare il requisito, previsto al comma 4 del medesimo articolo 12, relativo all'ob-

bligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Alla copertura dei relativi oneri, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile costituita in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. Ai restanti oneri, pari a 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, l'articolo aggiuntivo provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento progressivo di 10 punti percentuali annui dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti, in parte, dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili e, in parte, dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio;

Aiello 19.011, che modifica la disciplina relativa all'assegno di inclusione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, prevedendo che, ai fini dello stesso, il nucleo familiare sia definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di inclusione, ai fini della definizione del nucleo familiare, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Alla copertura dei relativi oneri, valutati nel

limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'introduzione di un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile e, quanto ai restanti oneri, pari a 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento di 10 punti percentuali annui dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché della relativa copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti, in parte, dall'imposta sostitutiva sulle riserve non distribuibili e, in parte, dall'incremento dell'aliquota di accisa sul gasolio;

Ghio 28.1, volta a modificare l'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, in materia di diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ampliando il novero delle categorie ammesse. Essa provvede, quindi, alla copertura degli oneri derivanti dalla predetta estensione, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica apportata dal comma 5 dello stesso emendamento all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Tale modifica è volta, in particolare, ad abbassare da 85.000 euro a 65.000 euro il limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica riferita alle disposizioni della legge n. 197 del 2022, l'ammontare delle risorse utilizzate con finalità di copertura appare congruo rispetto agli oneri da sostenere, ritiene nondimeno necessario acquisire l'avviso del Governo in

merito alla congruità della quantificazione dei medesimi oneri;

Scotto 31.05, volta a prevedere che il diritto al trattamento pensionistico anticipato in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, cosiddetto « opzione donna », di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge n. 4 del 2019, si applichi anche alle lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali siano attivi tavoli di crisi comunque convocati o censiti in sede ministeriale, quali i tavoli di crisi in monitoraggio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. La proposta emendativa, nel prevedere che l'estensione del beneficio « opzione donna » nei termini dianzi descritti si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione operata dalla proposta emendativa in commento;

Mari 31.011, che proroga l'applicazione dei contratti di espansione anche per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante utilizzo, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'anticipazione al 1° dicembre 2024, disposta dal comma 3 della proposta, della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, prevista per il 1° luglio 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019. Per gli oneri relativi agli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché un chiarimento in ordine alla congruità dell'ammontare delle risorse derivanti dall'anticipo dell'applicazione dell'imposta sui manufatti in plastica monouso per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Scotto 31.08, volta ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che ha modificato la disciplina della malattia fondamentale e di quella complementare concernente i lavoratori marittimi di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 della legge n. 831 del 1938, al fine di equipararne il regime a quello meno favorevole previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. La proposta emendativa provvede alla copertura dei relativi oneri, quantificati in misura pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica apportata dal comma 3 della stessa proposta emendativa all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge n. 190 del 2014. Tale modifica è volta, in particolare, ad abbassare da 85.000 euro a 65.000 euro il limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Al riguardo, nell'evidenziare che la quantificazione degli oneri indicata nella proposta emendativa in esame appare coerente rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica riferita al citato comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, di cui si prevede ora l'abrogazione, ritiene nondimeno necessario acquisire sul punto una conferma da parte del Governo.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative, Conte 1.03 e Fossi 31.04, nonché l'articolo aggiuntivo della Commissione 27.0500 non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia preliminarmente, sotto il profilo me-

todologico, che il Governo ritiene necessario, al fine di assumere le proprie determinazioni funzionali all'espressione del parere sulle proposte emendative in esame, operare una valutazione complessiva che tenga conto delle disponibilità residue sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 56 milioni di euro per l'anno 2026.

Nel rilevare che molte delle proposte emendative in esame provvedono alla copertura dei rispettivi oneri mediante corrispondente riduzione del suddetto accantonamento, rappresenta che mentre tali proposte emendative, singolarmente considerate, non risultano problematiche sotto il profilo della copertura finanziaria, tuttavia, in caso di espressione di un parere di nulla osta in ordine a tutte le proposte emendative che provvedono alla copertura dei rispettivi oneri a valere sul richiamato accantonamento del fondo speciale di parte corrente, le relative risorse finanziarie risulterebbero insufficienti. Pertanto, l'eventuale, anche se solo ipotetica, approvazione delle stesse proposte da parte dell'Assemblea, in assenza di rilievi ostativi in ordine ai profili finanziari, darebbe luogo a un provvedimento legislativo che, alla luce delle modifiche apportate, risulterebbe privo di adeguata copertura finanziaria. Conseguentemente, all'atto del passaggio dell'esame all'altro ramo del Parlamento, si renderebbe necessaria la soppressione di talune disposizioni, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Evidenzia, peraltro, che tale complessiva valutazione in ordine ai profili di copertura finanziaria di un insieme di proposte emendative che gravano sulle medesime risorse disponibili, viene, solitamente, operata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, laddove, tuttavia, tale verifica non viene effettuata in sede di valutazione di ammissibilità, ma in sede di espressione dei pareri da parte del Governo, ai fini dell'individuazione del complesso delle proposte emendative da approvare al medesimo disegno di legge.

Per altro verso, osserva che talune delle proposte emendative in esame non appaiono tenere conto del quadro macroeconomico delineato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine trasmesso dal Governo, che, seppur ancora non esaminato dal Parlamento, è stato sostanzialmente condiviso con la Commissione europea e rappresenta, pertanto, un documento le cui previsioni assumono un valore dirimente ai fini delle determinazioni che il Governo dovrà assumere nella definizione delle politiche di bilancio dei prossimi anni. Ciò implica che un'eventuale proposta emendativa riferita a un progetto di legge che dovesse impattare sul ciclo di programmazione individuato all'interno del Piano dovrebbe essere necessariamente oggetto di una valutazione in senso contrario da parte del Governo, nella misura in cui le suddette proposte siano suscettibili di determinare una deviazione dalla traiettoria della spesa primaria netta definita nel medesimo Piano.

Al riguardo, evidenzia, a titolo esemplificativo, come l'articolo aggiuntivo Conte 1.03, volto all'istituzione del salario minimo, determinando un aumento dei minimi retributivi previdenziali, comporterebbe oneri strutturali crescenti, allo stato non quantificabili.

Richiamando altresì le considerazioni già svolte, osserva che l'articolo aggiuntivo Fossi 31.04, volto ad incrementare di 18 milioni di euro la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, comporta un onere che grava sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, tale da assorbire buona parte delle risorse disponibili presso il predetto accantonamento, con effetti preclusivi verso l'approvazione di altri emendamenti che intendessero far fronte ai relativi oneri da essi recati a valere sulle medesime risorse.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) contesta le considerazioni testé espresse dal sottosegretario Freni in ordine all'approccio metodologico che il Governo intende seguire ai fini dell'espressione del parere sulle proposte emendative in esame, in ragione del-

l'impatto che tale metodo di valutazione assumerebbe sui rilievi in ordine all'ammissibilità delle medesime proposte. A suo avviso, la valutazione svolta dalla Commissione deve, infatti, assumere, in questa sede, una connotazione di natura prettamente tecnica, ferma restando la decisione politica finale che l'Assemblea potrà legittimamente assumere in merito alle singole proposte.

Per quanto attiene ai rilievi mossi dal sottosegretario circa il rilievo da attribuire alle indicazioni contenute nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, trasmesso il 27 settembre 2024 e non ancora esaminato dal Parlamento, evidenzia che, proprio in ragione di tale circostanza, la Commissione non è obbligata a tenerne conto nel momento in cui assume le proprie determinazioni in merito ai profili finanziari delle proposte emendative a disegni di legge all'esame dell'Assemblea. Ritiene, infine, infondati i rilievi critici espressi dal rappresentante del Governo in merito all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, che, a suo avviso, non reca, neanche indirettamente, oneri a carico della finanza pubblica.

Marco GRIMALDI (AVS), nello stigmatizzare quanto sostenuto dal sottosegretario Freni, osserva che, in ogni caso, la valutazione espressa in ordine ai profili finanziari delle proposte emendative deve necessariamente tener conto della correttezza della quantificazione e della copertura finanziaria recate da ciascuna proposta, dovendosi rimettere all'Assemblea ogni definitiva valutazione politica relativa a quali emendamenti approvare e quali respingere. Rileva come l'applicazione della metodologia precedentemente descritta dal rappresentante del Governo avrebbe, quale suo esito, che la valutazione sui profili finanziari assumerebbe un carattere ingiustificatamente sfavorevole verso gli emendamenti dell'opposizione rispetto alle proposte emendative della maggioranza, che può beneficiare di una complessiva valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse disponibili alla luce degli accordi intercorsi con l'Esecutivo.

Claudio MANCINI (PD-IDP) fa presente che la scelta del sottosegretario Freni di fare riferimento ad asseriti profili di contrasto delle singole proposte emendative con le previsioni dell'articolo 81 della Costituzione rappresenta un'indebita ingerenza dell'Esecutivo nell'autonomia del Parlamento, non rientrando nell'ambito delle prerogative del rappresentante del Governo la definizione degli ambiti di applicazione della sopracitata norma costituzionale. Al riguardo, nell'esprimere il timore che la recente nomina del Ragioniere generale dello Stato ne abbia in qualche modo politicizzato il ruolo, sottolinea che la valutazione circa gli eventuali profili di criticità in ordine alla copertura finanziaria di un provvedimento legislativo non potrà che aver luogo successivamente all'esame parlamentare volto alla definizione del relativo testo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), contestando quanto affermato dal sottosegretario Freni, ritiene che non possa ritenersi accettabile che la sussistenza della copertura finanziaria degli oneri recati dalle singole proposte emendative sia valutata con riferimento al complesso delle medesime proposte e che, quindi, l'eventuale parere di nulla osta su una proposta comporti automaticamente la necessità di esprimere un parere contrario sulle successive proposte per sopravvenuta incapienza delle fonti di copertura indicate. Ritiene che una simile interpretazione costituirebbe un ulteriore sopruso nei confronti delle opposizioni e del Parlamento nel suo complesso, ribadendo che la copertura finanziaria degli oneri recati dalle proposte emendative deve essere valutata con specifico riferimento agli effetti di ciascuna proposta emendativa singolarmente considerati. Considera, pertanto, totalmente inaccettabili le premesse di metodo formulate dal sottosegretario Freni.

Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, evidenzia come la misura, nella medesima formulazione prevista dalla citata proposta emendativa, sia già passata al vaglio della Commissione bilancio, che non rilevò, in

occasione del precedente esame, profili problematici con riferimento alle disposizioni riprodotte nel testo della proposta emendativa in esame. In tal senso ritiene, quindi, che si stia mascherando un problema politico dietro un problema di copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Fossi 31.04, sostiene che la misura, così come espressamente previsto dalla proposta emendativa, entrerebbe in vigore nel 2025, pertanto, la stessa è da ritenersi correttamente coperta a decorrere da tale annualità e, in tal senso, giustamente, il relatore non ha inteso formulare rilievi al riguardo.

Francesco SILVESTRI (M5S), nel condividere i rilievi formulati dai colleghi dell'opposizione, auspica che il clima collaborativo che ha caratterizzato la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dello scorso giovedì possa mantenersi anche nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva, anche in vista dell'imminente avvio della sessione di bilancio per l'anno 2025. In tal senso, invita il sottosegretario Freni a svolgere ogni opportuno approfondimento in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative oggetto di riformulazione, ora all'esame di questa Commissione, al fine di consentirne la discussione in Assemblea.

Riccardo TUCCI (M5S) chiede al sottosegretario un chiarimento su quanto da lui sostenuto in ordine all'articolo aggiuntivo Conte 1.03, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, con particolare riferimento ai presunti maggiori oneri previdenziali che l'approvazione dello stesso potrebbe comportare. In proposito, chiede se questo tipo di valutazione tenga conto del moltiplicatore da applicare al fine di valutare gli effetti macroeconomici dell'introduzione di un salario minimo legale. Ritiene, infatti, che garantire un salario minimo ai lavoratori avrebbe un effetto virtuoso sull'economia, assicurando al contempo anche maggiori entrate per il bilancio pubblico.

Ida CARMINA (M5S), sempre con riferimento all'articolo aggiuntivo Conte 1.03,

contesta quanto sostenuto dal sottosegretario, ritenendo che le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo costituiscono di fatto un espediente per non dare corso alla proposta emendativa senza una vera e propria motivazione di ordine economico-finanziario. Ritiene, in tal senso che, piuttosto, l'approvazione di una norma sul salario minimo garantirebbe maggiori entrate per il bilancio dello Stato e non sarebbe in contrasto con i contenuti del Piano strutturale di bilancio.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo con riferimento a quanto sostenuto dal collega Mancini, ritiene che garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione sia una prerogativa di questa Commissione e, in tal senso, il sottosegretario non ha formulato alcuna minaccia, ma si è semplicemente limitato a rilevare che talune delle disposizioni contenute nelle proposte emendative in esame potrebbero porsi in contrasto con le previsioni della richiamata disposizione costituzionale. Ritiene, in ogni caso, opportuno chiedere al Governo di esprimersi su tutte le proposte emendative all'esame della Commissione, al fine di poter pervenire alla formulazione di una proposta di parere e alla sua successiva votazione.

Il sottosegretario Federico FRENI afferma, in via preliminare, in risposta all'onorevole Mancini, che il Ragioniere generale dello Stato è sempre stato nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in quanto la Ragioneria generale dello Stato è un Dipartimento del medesimo Ministero.

Ribadisce, quindi, le premesse metodologiche già precedentemente formulate, rilevando comunque come il Governo, con riferimento al rispetto delle previsioni dell'articolo 81 della Costituzione, dia solo un parere, ma sia la Commissione ad esprimersi su tale valutazione con il proprio parere. Ritiene, al riguardo, che sia doveroso per il Governo rilevare che alcune proposte emendative siano suscettibili di incidere sulla traiettoria della spesa netta indicata dal Piano strutturale di bilancio,

anche se non necessariamente la valutazione di tale profilo deve tradursi nella formulazione di un parere contrario volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto attiene alle proposte emendative che insistono, a fini di copertura finanziaria, sulle medesime risorse, invita i componenti della Commissione a considerare in concreto gli effetti che deriverebbero dalla contestuale approvazione delle medesime proposte, sulle quali la Commissione abbia espresso parere di nulla osta. Segnala, in proposito, che da tale contestuale approvazione deriverebbero, evidentemente, problemi di copertura finanziaria, che non potrebbero non essere rilevati in sede di predisposizione della relazione tecnica aggiornata, all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. In tale ottica, a rigore dovrebbe ritenersi corredata di idonea copertura finanziaria esclusivamente la prima proposta emendativa che utilizzi l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Passa, quindi, alla formulazione dei pareri sulle singole proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Barzotti 1.05, conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca, al momento, le occorrenti disponibilità nell'esercizio 2024. Esprime pertanto una valutazione non ostativa.

In relazione all'articolo aggiuntivo Grilbaudo 6.03, recante modifiche alla disciplina, di cui all'articolo 1, commi 144 e seguenti, della legge n. 213 del 2023, in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i soggetti iscritti alla Gestione separata, si rimette alla valutazione della Commissione, tenuto conto dell'utilizzo con finalità di copertura finanziaria dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Carotenuto 19.07, afferma, in ordine

alle coperture ivi previste, che, il comma 3, che introduce un'imposta sostitutiva, a carico dei soggetti bancari, pari al 20 per cento del valore della riserva non distribuibile costituita in alternativa al versamento dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse di cui all'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2023, non garantirebbe le maggiori entrate richieste, a fini di copertura, a decorrere dall'anno 2024, mentre la formulazione del comma 4, facendo riferimento ad un'esenzione dall'aliquota di accisa sul gasolio, non consente una valutazione del gettito, impedendo una quantificazione degli effetti della disposizione di copertura finanziaria. Esprime, pertanto, parere contrario sulla predetta proposta emendativa.

Formula, altresì, un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Aiello 19.011, richiamando le medesime problematiche, in termini di copertura finanziaria, segnalate rispetto all'articolo aggiuntivo Carotenuto 19.07.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Ghio 28.1, rileva come le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria, derivanti dalla riduzione da 85.000 euro a 65.000 euro del limite dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale forfetario agevolato per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014, si produrrebbero solo a decorrere dall'anno 2026. La proposta risulterebbe, pertanto, priva di copertura nell'anno 2025. Formula, quindi, parere contrario sulla predetta proposta.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Scotto 31.05, evidenzia come gli oneri derivanti dalla proposta, riguardando il riconoscimento di diritti soggettivi, non possano essere limitati nell'ambito di un tetto massimo di spesa, come previsto dalla proposta stessa. Esprime, pertanto, su di essa un parere contrario.

Formula, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mari 31.011, evidenziando come l'onere quantificato dalla proposta sia ampiamente sottostimato e non

sia comprimibile entro il limite di spesa indicato dalla medesima proposta emendativa.

In relazione all'articolo aggiuntivo Scotto 31.08, segnala le medesime criticità già evidenziate in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo Ghio 28.1. Formula, pertanto, su di esso un parere contrario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) contesta l'affermazione del sottosegretario Freni in merito alla presunta esistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dell'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.03 (*Nuova formulazione*), che si limita ad apportare talune modifiche ai criteri di accesso all'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Osserva, infatti, che a legislazione vigente il riconoscimento dell'ISCRO è comunque subordinato al rispetto di uno specifico limite massimo di spesa stabilito dalle norme di riferimento e che queste ultime prevedono, altresì, che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e, in presenza di eventuali scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati ulteriori provvedimenti di concessione del beneficio. Nel sottolineare, quindi, come la proposta emendativa in esame non necessiterebbe, in astratto, neppure di una copertura finanziaria, si dichiara sorpresa dalle riserve in precedenza espresse su di essa dal sottosegretario Freni.

Invita, altresì, il rappresentante del Governo a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulle proposte emendative Ghio 28.1 (*Nuova formulazione*) e Scotto 31.08 (*Nuova formulazione*), evidenziando come la copertura finanziaria da esse recata, consistente nelle maggiori entrate derivanti dall'abbassamento da 85.000 euro a 65.000 euro della soglia dei ricavi o compensi rilevante ai fini dell'applicazione del regime fiscale forfetario per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sia pienamente idonea a produrre i propri effetti in termini di maggior gettito già nell'anno 2025. Ricorda, infatti, che, in sede di quantificazione degli oneri connessi all'innalzamento della predetta so-

glia di ricavi e compensi da 65.000 euro a 85.000 euro, operata dall'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge n. 197 del 2022, a tale ultima disposizione furono ascritti effetti finanziari, in termini di minor gettito per il bilancio dello Stato, sin dal primo anno di applicazione.

Contesta, parimenti, l'orientamento contrario manifestato dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Scotto 31.05 (*Nuova formulazione*), volto ad introdurre un'estensione, sia pure assai limitata, dell'ambito di applicazione del regime previdenziale agevolato della cosiddetta « opzione donna », consistente nell'accesso al trattamento pensionistico anticipato in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni. Al riguardo, non ritiene condivisibile, infatti, il richiamo effettuato dal sottosegretario Freni al fatto che la disciplina oggetto di modifiche sottenderebbe la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo che, come tali, non risulterebbero comprimibili nei limiti di un'autorizzazione di spesa. Rileva, peraltro, che la quantificazione degli oneri derivanti dallo stesso articolo aggiuntivo Scotto 31.05 (*Nuova formulazione*), pari a 20 milioni di euro, appare ispirata a un criterio estremamente prudenziale, tenuto conto tanto dell'esiguità dei soggetti interessati dall'ampliamento della platea delle beneficiarie previsto dalla proposta emendativa, quanto della quantificazione originariamente riferita alle norme che, da ultimo, hanno esteso la portata temporale del regime di « opzione donna ».

Osserva, infine, che la quantificazione degli oneri connessi all'articolo aggiuntivo Scotto 31.08 (*Nuova formulazione*), determinati in 120 milioni di euro a decorrere dal 2025, è del tutto coerente rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica riferita al comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, di cui la citata proposta emendativa prevede ora l'abrogazione. Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria dei predetti oneri, operata a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'abbassamento da 85.000 euro a

65.000 euro della soglia dei ricavi o compensi rilevante ai fini dell'applicazione del regime fiscale forfetario per i lavoratori autonomi esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ne ribadisce l'idoneità rispetto agli oneri da sostenere per le ragioni in precedenza esposte con riferimento alla proposta emendativa Ghio 28.1 (*Nuova formulazione*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) invita il rappresentante del Governo a svolgere più approfondite verifiche sugli articoli aggiuntivi Carotenuto 19.07 (*Nuova formulazione*) e Aiello 19.011 (*Nuova formulazione*), dal momento che, a suo giudizio, la copertura finanziaria realizzata tramite le novelle apportate all'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023, concernenti l'imposta sostitutiva applicata alle banche sul margine degli interessi maturati, è idonea a produrre effetti già nell'anno 2024. Analogamente, ritiene idonea anche la concorrente copertura finanziaria effettuata mediante il graduale incremento dell'aliquota dell'accisa sugli impieghi dei prodotti energetici diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento, di cui alla voce 1 della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento all'impossibilità di contenere talune categorie di oneri nell'ambito di un limite massimo di spesa, cui ha fatto in precedenza cenno il sottosegretario Freni per motivare il parere contrario del Governo su singole proposte emendative, rammenta che, di norma, le proposte emendative a carattere oneroso presentate dai gruppi parlamentari recano specifiche autorizzazione di spesa, senza che l'eventuale sussistenza di pretesi diritti soggettivi abbia particolarmente rilevato in sede di verifica degli effetti finanziari delle proposte stesse da parte di questa Commissione. Alla luce della circostanza testé richiamata, invita pertanto il rappresentante del Governo a evitare forzature rispetto alle procedure solitamente osservate.

Il sottosegretario Federico FRENI chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di

effettuare le verifiche richieste in ordine alle singole proposte emendative richiamate dai deputati intervenuti nel corso della discussione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, sospende brevemente i lavori.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Il sottosegretario Federico FRENI, fermo restando quanto al riguardo in precedenza rappresentato, ritiene che sulle proposte emendative Ghio 28.1 (*Nuova formulazione*) e Scotto 31.08 (*Nuova formulazione*) si possa esprimere un parere di nulla osta, ipotizzando un'applicazione delle nuove soglie del regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *a*), della legge n. 190 del 2014 già in sede di acconto per l'anno 2025, come tale idonea a produrre, per tale annualità, gli effetti attesi dalla modalità di copertura recata dalle suddette proposte emendative.

A seguito delle ulteriori verifiche svolte per le vie brevi con i competenti uffici, conferma, viceversa, il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Carotenuto 19.07 (*Nuova formulazione*), Aiello 19.011 (*Nuova formulazione*), Scotto 31.05 (*Nuova formulazione*) e Mari 31.011 (*Nuova formulazione*).

Per quanto attiene alle ulteriori proposte emendative presentate, prende atto dell'orientamento del relatore in ordine agli articoli aggiuntivi Conte 1.03 (*Nuova formulazione*) e Fossi 31.04 (*Nuova formulazione*), mentre conferma il parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.05 (*Nuova formulazione*). Si rimette, invece, alle valutazioni della Commissione, per le ragioni in precedenza esposte, sull'articolo aggiuntivo Gribaudo 6.03 (*Nuova formulazione*).

Non ha, infine, rilievi da formulare sull'articolo aggiuntivo 27.0500 della Commissione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rap-

presentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 19.07 (*Nuova formulazione*), 19.011 (*Nuova formulazione*), 31.05 (*Nuova formulazione*) e 31.011 (*Nuova formulazione*), in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea, non comprese nel fascicolo n. 2.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Segnala, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Osserva, quindi, che la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia

provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 18 settembre 2024, nel richiamare i contenuti della documentazione predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame, in materia di digitalizzazione delle procedure amministrative, fa presente che l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di una piattaforma unica digitale per la presentazione dei modelli unici semplificati, denominata SUER, è prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ricordando che lo schema del relativo decreto ministeriale è attualmente sottoposto all'esame della Conferenza unificata, ai fini dell'ottenimento della necessaria intesa.

Segnala, al riguardo, che tanto il decreto legislativo n. 199 del 2021, quanto il citato schema di decreto ministeriale non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla realizzazione della piattaforma SUER.

Osserva, altresì, che la realizzazione della piattaforma costituisce un traguardo della Riforma 1 «Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale» della Missione 7, introdotta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito dell'iniziativa europea REPowerEU. Al riguardo, fa presente che il termine per il raggiungimento del predetto traguardo è fissato al quarto trimestre del 2025, in linea con quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono, entro e non oltre il 21 novembre 2025, affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Atto n. 177.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data odierna, i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della seduta del 18 settembre 2024, osserva, anzitutto, che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, relativi all'esercizio delle funzioni di organismo competente, sportello unico, autorità competente per i ser-

vizi di intermediazione dei dati, nonché di autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la medesima Agenzia già svolge tali attività con riferimento alla gestione dei dati di tipo aperto. Fa presente, in particolare, che l'Agenzia per l'Italia digitale potrà avvalersi delle risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, al progetto *Open data e Open government*, che ammontano, nel triennio 2024-2026, a complessivi 2.262.463,73 euro, dei quali risultano attualmente impegnati unicamente 232.168 euro.

Rileva, infine, che le nuove attività che l'Agenzia per l'Italia digitale dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 3, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/868 e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nonché quale sportello unico, ai sensi del successivo articolo 8 del regolamento, saranno integrate con quelle già svolte dalla medesima Agenzia, non rendendosi necessari la predisposizione di una specifica organizzazione, né lo stanziamento di ulteriori risorse.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto n. 177);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia per l'Italia digitale potrà provvedere ai compiti ad essa attribuiti dagli articoli 1, 2 e 3 dello schema di decreto, relativi all'esercizio delle funzioni di organismo competente, sportello unico, autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati, nonché di autorità competente per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto la medesima Agenzia già svolge tali attività con riferimento alla gestione dei dati di tipo aperto;

in particolare, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà avvalersi delle risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, al progetto *Open data e Open government*, che ammontano, nel triennio 2024-2026, a complessivi 2.262.463,73 euro, dei quali risultano attualmente impegnati unicamente 232.168 euro;

le nuove attività che l'Agenzia per l'Italia digitale dovrà svolgere, ai sensi dell'articolo 3, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/868 e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, nonché quale sportello unico, ai sensi del successivo articolo 8 del regolamento, saranno integrate con quelle già svolte dalla medesima Agenzia, non rendendosi necessari la predisposizione di una specifica organizzazione né lo stanziamento di ulteriori risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Atto n. 194.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame adegua l'ordinamento nazionale in materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell'Unione e in uscita dall'Unione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, con riferimento al numero 2 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, in cui è previsto, tra l'altro, l'invio delle dichiarazioni dei trasferimenti o operazioni in oro di cui alla legge n. 7 del

2000 alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia, in luogo dell'Ufficio italiano cambi, soppresso con l'articolo 62 del decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231, poiché la predetta Unità di informazione è già subentrata all'Ufficio italiano dei cambi e continuerà a farà fronte ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, non ha osservazioni.

Per quanto riguarda il numero 3 della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 è previsto che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni della legge n. 7 del 2000, ossia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, siano tenute a provvedere affinché le persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro, siano informate dei loro diritti e obblighi. Sul punto, posto che la relazione tecnica assicura che dette attività sono afferenti alle funzioni tipiche già svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza, le quali potranno, pertanto, adempiervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche avvalendosi delle società di gestione di porti e aeroporti, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero comunque forniti elementi informativi in ordine all'adeguatezza delle risorse umane delle Amministrazioni citate, al fine di corrispondere appieno ai compiti previsti dalla norma.

Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, posto che esso non è incluso nel sottosettore delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale e considerato che, alla luce dei chiarimenti della relazione tecnica, l'ente provvederà autonomamente con forme di autofinanziamento attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti iscritti, non ha osservazioni.

In merito alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2, posto che la disposizione disciplina l'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'ipotesi in cui emergano indizi che il denaro possa essere correlato ad attività criminose ritiene che andrebbe chiarito se le Amministrazioni dispongano delle dotazioni strumentali idonee ai fini della momentanea custodia delle relative somme.

In merito alla successiva lettera *g*), laddove si prevedono controlli basati sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale, ritiene che andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle dotazioni umane e strumentali informatiche delle Amministrazioni interessate, con particolare riferimento agli uffici e ai comandi siti negli spazi doganali.

Per quanto attiene alle successive lettere *l*), *m*) e *n*), che modificano la vigente disciplina di sequestro del denaro e le sanzioni, posto che la relazione tecnica ipotizza possibili maggiori entrate previamente non quantificabili con certezza, pur non avendo nulla da osservare ritiene utile acquisire elementi informativi in merito all'ammontare annuo dei sequestri di danaro contante effettuati negli spazi doganali negli ultimi esercizi e alle entrate correlate a sanzioni pecuniarie per violazioni della normativa vigente, ai fini di una prima valutazione degli effetti attesi.

Con riferimento all'articolo 4, richiamando il contenuto del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce mai garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una relazione tecnica recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte

segnalato dalla Corte dei conti. Ritiene, pertanto, necessario, acquisire ulteriori elementi di informazione da parte del Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel richiamare i contenuti della documentazione predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente in primo luogo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni di cui alla legge n. 7 del 2000, modificate da parte dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, potranno provvedere all'esecuzione delle attività previste dal comma 1, lettera *b*), numero 3, capoverso 2-*sexies* del medesimo articolo 1, in materia di informazione delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, nonché delle persone che inviano o ricevono l'oro, dei relativi diritti e obblighi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività afferenti alle funzioni istituzionali già svolte dalle medesime amministrazioni. Assicura, altresì, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza dispongono delle risorse strumentali idonee allo svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), di trattenimento temporaneo del denaro contante nell'ipotesi in cui gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose. Da ultimo, evidenzia che, ai fini dell'effettuazione dei controlli delle movimentazioni di denaro contante basati sull'analisi dei rischi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), non si rende necessario incrementare le dotazioni umane e strumentali, anche di carattere informatico, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 196.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Alla luce di un esame dei contenuti del provvedimento, che reca disposizioni di carattere procedurale, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento. Propone, pertanto, di esprimere su di esso una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivotto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico.

Atto n. 197.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 10 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivotto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'acquisto di venti unità del velivolo T-346 da destinare al 313° gruppo addestramento acrobatico di Rivotto e al 61° stormo di Galatina, fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze addestrative di Fase 4 della *International Flight Training School* e di assicurare un livello ottimale di operatività della Pattuglia acrobatica nazionale in vista della sostituzione dell'attuale velivolo MB-339 PAN.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2038, reca un costo complessivo stimato in 1.636 milioni di euro.

In tale quadro, segnala che occorre anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, riferita all'anno

2024. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 63 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Evidenzia che il cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, nel fare riferimento, quanto alla prima fase del programma, al solo anno 2024, essendo questa limitata alla presente annualità, dà altresì conto del fatto che le disponibilità non impiegate saranno rese disponibili al programma attraverso la conservazione al 2025 come residui di stanziamento, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Tanto premesso, evidenzia che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato piano gestionale n. 2 del predetto capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa risultano disponibilità residue per l'anno 2024 pari a 1.509.361.282 euro. Pertanto, non ha osservazioni da formulare circa la capienza delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri relativi alla prima fase di realizzazione del programma, oggetto dello schema di decreto in esame, ferma restando l'opportunità di acquisire una conferma, da parte del Governo, in ordine al fatto che tale utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi già programmati, per l'annualità in corso, a valere sulle medesime risorse.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 1.573 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

In particolare, segnala come la scheda tecnica precisi che il completamento del

programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, puntualmente richiamati dalla medesima scheda.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », Azione 6 « Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare » dello stato di previsione del Ministero della difesa, nonché a valere sulle risorse iscritte nella Missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese », Programma 14 « Interventi in materia di difesa nazionale », Azione 2 « Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa » dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se tali ulteriori modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse iscritte nei citati programmi di spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* debbano riferirsi anche alla prima fase del programma o solo alle fasi successive e confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma

previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

In tale contesto, fa presente che il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura, altresì, che l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già pro-

grammati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Avverte, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione delle successive fasi del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (Atto n. 197);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 1.636 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 63 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.573 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello

stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 1.573 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza

nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione delle successive fasi del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 67

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 73

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 74

SEDE REFERENTE

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative

mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

Anzitutto rammenta che la proposta di legge è stata approvata in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023. Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche e la proposta di legge è stata approvata in seconda lettura il 18 settembre 2024. Procederò quindi a illustrare i contenuti del provvedimento, concentrandomi in particolare sulle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato e rinviando, per ulteriori dettagli, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Evidenzia che l'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2, anch'esso approvato nel medesimo testo, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il nuovo articolo 3, che modifica la disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Rammenta al riguardo che il Patrimonio Destinato, o Patrimonio Rilancio trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio, che non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze (MEF). A tal fine, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Il decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (GU 10 marzo 2021) reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. Il decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetti interventi in *Temporary Framework*), ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022 dal decreto-legge n. 176 del 2021. Tale ultimo provvedimento ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.

Con specifico riferimento al contenuto dell'articolo 3, ricorda che il relativo comma 1 amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, possa altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione

di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate o da gestori autorizzati ai sensi del Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998) la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato. Sono fissate alcune condizioni per l'effettuazione dei predetti interventi; tra esse, ricordo in particolare che gli OICR le cui quote o azioni possono essere sottoscritte da Patrimonio Destinato investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione, con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1, di alcune norme del Regolamento del Patrimonio Destinato, prevedendo che le altre disposizioni del medesimo regolamento si applichino in quanto compatibili. L'operatività del Patrimonio Destinato – come prevista dalle norme in esame – viene sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

L'articolo 4 del provvedimento incide in più punti sull'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*), che ha esentato da imposizioni, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Il comma 1, lettera a), approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, dispone che l'esenzione da tassazione delle

plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start-up* innovative si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime *de minimis*.

Il comma 1, alla lettera b) – modificata al Senato – estende l'esenzione da imposizione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. La norma intende porre, come ulteriore condizione per la concessione dell'agevolazione, la soddisfazione di almeno una delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (lettera b), n. 1). Per effetto delle modifiche del Senato, la norma fa ora riferimento alle PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato, ovvero vi operino meno di dieci anni, e che necessitano di un investimento iniziale superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.

Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cosiddetto GBER – *General Block Exemption Regulation* disciplina le tipologie di aiuti, che, in presenza delle condizioni ivi previste, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva (*ex ante*) alla Commissione europea. Dunque, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nel Regolamento per le categorie esentate, il regime di aiuto dovrà essere notificato *ex ante* alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori coinvolti. L'articolo 21 del GBER, a determinate condizioni, esenta dall'obbligo di notifica preventiva le misure di aiuto volte ad attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un *deficit* di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari. A livello di intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati devono essere: a) investimenti in *equity* o *quasi-equity* o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di

PMI. Gli investimenti in *equity* e quasi-*equity*, sono investimenti in azioni/quote della società, ovvero in strumenti finanziari il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa; *b*) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI; *c*) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di PMI. A livello degli investitori privati indipendenti (persone fisiche), gli aiuti al finanziamento del rischio possono anche consistere in incentivi fiscali agli investitori privati persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in *equity* e in quasi-*equity*, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. In ogni caso l'importo totale del finanziamento del rischio non deve superare i 15 milioni di euro per impresa.

In particolare, l'articolo 21, comma 3, ritiene ammissibili al regime le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle condizioni ivi indicate: *a*) non hanno operato in alcun mercato; *b*) operano in un qualsiasi mercato da meno di dieci anni o da meno di sette anni in casi specifici; *c*) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni, soglia ridotta al 30 per cento per quanto riguarda specifici investimenti.

Il comma 1, lettera *c*), approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, inserisce un'ulteriore agevolazione fiscale, consistente nell'esenzione dalle imposte sui redditi, a determinate condizioni, dei redditi di capitale, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente nel capitale so-

ciale di una o più *start-up* innovative o di una o più PMI innovative.

Il comma 1, lettera *d*), modificata al Senato, al fine di evitare fenomeni di abuso, modifica le norme che dispongono la non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, reinvestite in *start-up* e PMI innovative, al fine tra l'altro di porre un limite temporale di possesso alle quote agevolate e limitare l'applicazione delle esenzioni alle PMI « qualificate » ai sensi della normativa unionale. Con le modifiche apportate dal Senato, i requisiti richiesti sono analoghi a quelli introdotti dalla lettera *b*) del comma 1.

Il comma 1, lettera *e*), modificata dal Senato, chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21. Con le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento, si inseriscono altresì le condizioni previste dall'articolo 21-*bis* del richiamato Regolamento, che riguarda le condizioni e i limiti di ammissibilità al regime speciale degli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.

Il comma 2 dell'articolo 4, anch'esso approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 dell'articolo 4 è stato introdotto dal Senato; esso dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4, anch'esso introdotto

al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 5 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). Il comma 6 reca le disposizioni di copertura finanziaria delle novelle alle agevolazioni fiscali introdotte dal medesimo articolo 4. Entrambi i commi sono stati approvati dalle Camere nel medesimo testo.

Infine ricorda che l'articolo 5 della proposta, anch'esso approvato da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo, dispone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice – SIS.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

Atto n. 195.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che le norme in esame, esercitando la delega disposta dagli articoli 1 e 14 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), disciplinano il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (*Multiple Point of Entry*, MPE) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, adeguando la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036. Sono in particolare modificati gli articoli 16-*sexies* e 16-*decies* del decreto legislativo n. 180 del 2015, col quale è stata recepita la direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie (direttiva BRRD – direttiva 2014/59/UE, successivamente modificata nel tempo).

Nell'esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali in materia di recepimento degli atti dell'Unione europea, disciplinati dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 sono finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria e, al tempo stesso, a garantire nella maniera più efficace possibile che l'assorbimento di perdite e la ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese avvengano con mezzi privati qualora essi incorrano in difficoltà finanziarie e siano successivamente sottoposti a risoluzione. Rammenta altresì che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e la successiva vigilanza prudenziale si basano sul criterio dell'adeguatezza patrimoniale, che si realizza rispettando determinati requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Dal 2015, nell'Unione europea, i principali requisiti destinati a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici sono il *Total Loss Absorbing Capacity*, per il quale si usa l'acronimo TLAC, e il *Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities*, meglio noto come MREL. In conformità con i suddetti requisiti gli istituti di credito predispongono le proprie

passività – o almeno una parte di esse – in maniera tale da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite qualora si dovesse arrivare ad una risoluzione. Più in dettaglio, il regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD), dispone circa il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili. Il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate, che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Fissa infatti un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti dagli accordi internazionali cd. Basilea III. Introduce una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali (cosiddetto *single rulebook*). La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cd. BRRD) ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione. La modifica normativa, come emerge dai considerando, deriva dalle modifiche apportate al quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento (UE) n. 575/2013, regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) apportate nel corso del 2019

(regolamento (UE) 2019/876, regolamento (UE) 2019/877 e direttiva (UE) 2019/87). Tali modifiche si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*Total-Loss Absorbing Capacity* – TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (*Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities* – MREL) nei confronti di tutte le banche. Il MREL e il TLAC sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici. Il MREL è disciplinato dall'articolo 45 della direttiva BRRD del maggio 2014 e dal Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2016/1450; viene definito per singolo istituto. Il TLAC è stato disciplinato dal *Financial Stability Board* (FSB) nel novembre 2015 in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite delle istituzioni globali a livello sistemico (G-SIBs) in caso di risoluzione. Attraverso il rispetto dei parametri di MREL e TLAC, gli istituti di credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.

Evidenzia dunque che, al fine di conformarsi alla norma TLAC, il regolamento (UE) n. 2022/2036 modifica le citate discipline europee, affinché con riguardo a tali calcoli: siano considerate tutte le entità di paesi terzi facenti parte del G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione; sia consentito alle autorità di risoluzione di ridurre al minimo o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE (strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo) e il requisito teorico dello stesso gruppo in una

strategia di risoluzione a SPE (strategia di risoluzione a punto di avvio unico); sia garantito che la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE non debba essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.

Con particolare riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, ricorda che esso è composto da tre articoli e modifica aspetti specifici delle procedure di risoluzione. Evidenzio che, in base alle più recenti rilevazioni, riferite dal Governo nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che cronologicamente arrivano al 31 dicembre 2022 – l'intervento normativo in oggetto interessa banche non italiane, dato che la strategia di risoluzione di queste ultime è di tipo *Single Point of Entry*, ovvero SPE, e non a punto di avvio multiplo, cioè di tipo MPE. La differenza tra le due strategie è che, quando si tratta di gruppi di enti, la MPE consente di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo stesso.

Le istituzioni finanziarie che si trovano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame sono internazionalmente identificate con la sigla G-SII, ente a rilevanza sistemica a livello globale, e al momento nessuna di esse risulta autorizzata in Italia.

Passando al contenuto del provvedimento segnala che l'articolo 1, lettera *a*), modifica il perimetro dei soggetti ai quali è applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, così come previsto dall'articolo 45-*quinquies* della direttiva BRRD, come modificata dal regolamento (UE) n. 2022/2036.

Più in dettaglio, il nuovo comma 4 dell'articolo 16-*sexies* del decreto legislativo n. 180 del 2015 prevede che, quando più enti inclusi nel perimetro di consolida-

mento prudenziale di uno stesso ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) sono designati per la risoluzione, o sono soggetti con sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, nonché per la capogruppo – se c'è, e non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea – come se la capogruppo stessa fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.

Si stabilisce poi che, quando più enti di uno stesso ente a rilevanza sistemica a livello globale G-SII, inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia possa valutare ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra: la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili degli enti soggetti a risoluzione e la somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all'ente impresa madre, se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII. Ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili, oltre agli enti designati per la risoluzione, sono considerati anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.

Peraltro, rispetto all'adeguamento di cui sopra ad opera della Banca d'Italia, si fissano alcuni principi: l'adeguamento potrà essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, e comunque l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

Si dispone poi che la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle G-SII a strategia di risoluzione MPE non possa essere inferiore al totale del requisito teorico che si calcolerebbe secondo una strategia di risoluzione SPE.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.10.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 e abb. Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato in titolo, ricordando che il provvedimento, come risultante dall'esame in sede referente, si compone di due articoli.

Segnala che l'articolo 1, al comma 1, reca l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D annessi al provvedimento. Il comma 2 abroga gli atti nor-

mativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N. Il comma 3 provvede a confermare gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati.

L'articolo 2 reca, invece, la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che l'intervento normativo si rende necessario, come messo in luce dalle relazioni illustrative dei disegni di legge in esame, in considerazione dell'ingente *stock* normativo.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici quanto alla descrizione dell'intervento e alla metodologia seguita dal Governo nella predisposizione dei disegni di legge poi confluiti nel testo unificato, enuncia, a titolo esemplificativo – stante l'elevato numero di atti individuati dal disegno di legge in esame – alcuni dei provvedimenti che si intendono abrogare e che investono le materie di competenza della Commissione Finanze.

Oltre a disporre l'abrogazione di norme istitutive di tributi non più esistenti o la cui disciplina risulta superata, il provvedimento intende, tra l'altro, abrogare disposizioni che approvano l'istituzione o la soppressione di Monti frumentari (regio decreto 14 settembre 1864, n. 1352, che approva l'istituzione di un Monte frumentario nel comune di Uggiano) e regi decreti di approvazione o modifica di statuti di banche, banche popolari e casse di risparmio (quali il regio decreto 14 settembre 1862, n. 523 di approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Napoli; il regio decreto n. 47 del 1871, che approva la costituzione e gli statuti della Banca popolare operaia di Bari). Riporta infine che viene disposta l'abrogazione del regio decreto 25 febbraio 1923, n. 539, che prevede il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria e del regio decreto 12 marzo 1936, n. 377 che dispone il Riconoscimento come Banche di diritto pubblico della « Banca Commerciale Italiana », del « Credito Italiano » e del « Banco di Roma ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il proprio apprezzamento per lo sforzo del Governo nella predisposizione del provvedimento in esame, che tuttavia non reputa sufficiente.

Sottolineato come il gruppo PD non intenda ostacolare l'iter di un disegno di legge volto comunque a realizzare una semplificazione normativa, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Matteoni, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, rammenta anzitutto che l'esame del disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione è stato già avviato al Senato nel corso della scorsa legislatura, non riuscendo tuttavia a concludersi a causa della fine anticipata della stessa.

Osserva, quindi, che l'intesa bilaterale in oggetto, che si inserisce nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, si pone come

la nuova base giuridica per le relazioni economiche tra gli operatori residenti nei due Paesi stipulanti, non solo in materia di ripartizione delle basi imponibili, ma anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni. Ciò, in particolare, in funzione di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per informazioni più dettagliate sul contenuto dell'accordo, rileva che esso si compone di 30 articoli, suddivisi in sei capitoli.

Il capitolo I circoscrive il campo di applicazione dell'accordo, che riguarda – sotto il profilo soggettivo – le persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti (articolo 1) – sotto il profilo oggettivo – le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento (articolo 2). Nello specifico, l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali include le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

Il capitolo II, che comprende gli articoli da 3 a 6, si occupa di delineare il quadro definitorio, stabilendo dapprima le definizioni generali (articolo 3), poi, quelle relative allo status di residenti (articolo 4) e alla stabile organizzazione (articolo 5), infine quella di imposizione nello Stato della fonte, chiarendo che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente (articolo 6).

Il capitolo III (articoli da 7 a 22) riguarda l'imposizione dei redditi e individua nel dettaglio le diverse fonti di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione in oggetto. Si tratta, in particolare, dei redditi immobiliari (articolo 7), di quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), di quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), di quelli provenienti da imprese associate (articolo 10), dei redditi da capitale, dovendosi così ritenere ricompresi i dividendi, gli interessi, i canoni e gli utili da capitale (articoli da 11 a 14). Ulteriori articoli disciplinano il trat-

tamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza ricevuti in qualità di amministratore unico o membro di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18). In materia di pensioni, invece, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano: la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20), imponibili esclusivamente nello Stato pagatore e la materia dell'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Infine, è disciplinato il regime fiscale applicabile ai redditi diversi da quelli appena elencati.

Il capitolo IV, dedicato ai metodi per eliminare la doppia imposizione, comprende il solo articolo 23, che individua un doppio binario per l'Italia e la Libia al fine di evitare che elementi di reddito imponibili siano conteggiati due volte nel calcolo delle imposte sul reddito. In particolare, trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia.

Il capitolo V (articoli da 24 a 28) contiene disposizioni particolari, riguardanti anzitutto il principio di non discriminazione (articolo 24), secondo cui le persone fisiche o giuridiche residenti in uno Stato contraente non possono essere assoggettate nell'altro Stato contraente ad imposizioni od obblighi più onerosi di quelli cui possono essere sottoposti i soggetti residenti in quest'ultimo.

L'articolo 25 prevede poi che si persegua in via prioritaria una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, dovendosi preferire un dialogo diretto tra le

amministrazioni competenti dei due Stati contraenti al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Segnala, con riferimento al tema della cooperazione amministrativa, che l'articolo 26, introduce una disciplina che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, non solo al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione, ma anche in funzione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione. Tale quadro normativo, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario, si allinea con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale, nonché con gli standard dell'OCSE. Evidenzia che la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari, mentre l'articolo 28 prevede la procedura di rimborso per le imposte già riscosse mediante ritenuta alla fonte, ma ridotte nel loro ammontare in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Evidenzia, quindi, che il capitolo VI detta disposizioni finali in materia di entrata in vigore (articolo 29) e cessazione (articolo 30) della Convenzione.

Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli: gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 concerne le disposizioni finanziarie e infine l'articolo 4 ne dispone il momento di entrata in vigore.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo
1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 1168 e abb., recante: « Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2031, approvato dal Senato, recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, di Paolo Marzano, esperto della materia, e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria 75

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2024.

Audizione informale, di Paolo Marzano, esperto della materia, e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.45.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Bof, fa presente che la finalità del provvedimento – enunciata nelle relazioni illustrative dei disegni di legge confluiti nel testo unificato – è quella di procedere ad un'opera di semplificazione del quadro normativo, mediante l'abrogazione di norme prerepubblicane.

Più in dettaglio, l'intervento normativo è volto ad abrogare atti (complessivamente 22.588 regi decreti e 7.669 atti normativi diversi dai regi decreti) che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di vuoti normativi. Rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il testo unificato si compone di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D del provvedimento. Il comma 2 abroga gli atti normativi prerepubblicani diversi dai regi decreti (regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo) di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N. Il comma 3 fa salvi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. L'arti-

colo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento ai profili di interesse per la Commissione, evidenzia che tra gli atti che si intende abrogare con il provvedimento in esame vi sono: regi decreti e decreti luogotenenziali che dichiarano la natura di pubblica utilità di alcune opere (tra cui il regio decreto 6 agosto 1862, n. 502, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di un carcere giudiziario nella città di Sassari e il decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 470, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di uno stabilimento per la fabbricazione degli elettrodi nella città di Ascoli Piceno); regi decreti che costituiscono consorzi obbligatori di bonifica agraria nell'Agro romano (come i regi decreti nn. 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843 del 1922); decreti luogotenenziali riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche (come il decreto 27 febbraio 1916, n. 231, recante disposizioni per agevolare la esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle Province e dei Comuni durante la guerra).

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672 Squeri.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Semenzato, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che la proposta di legge in esame, composta da quattro articoli, prevede l'istituzione di una « Giornata della ristorazione », che trae ispirazione dall'evento « Giornata della ristorazione per la cultura dell'ospitalità italiana »

e mira a celebrare l'importanza economica della ristorazione per il Paese e promuovere il *Made in Italy*, valorizzando altresì l'identità culturale del territorio.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1, comprensivo di tre commi, istituisce la « Giornata della ristorazione », da celebrarsi ogni terzo sabato di maggio, ma senza che alla stessa corrispondano gli effetti ricollegati alla legge n. 260/1949 in materia di ricorrenze festive. L'obiettivo principale è la valorizzazione del ruolo della ristorazione italiana in tutte le sue forme, traendo ispirazione da principi quali la sostenibilità ambientale, così come la promozione di un sistema alimentare più rispettoso dell'ecosistema. La Giornata si propone come un evento diffuso, che coinvolge i servizi di ristorazione pubblici – nazionali e non – quali le agenzie culturali del territorio e del *Made in Italy*.

L'articolo 2, comprensivo di quattro commi, prevede che, in occasione della Giornata della ristorazione, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* organizzi un'iniziativa volta ad approfondire le finalità e i principi enunciati nell'articolo 1. Durante la Giornata saranno conferite dieci medaglie a imprenditori del settore ristorativo che si sono distinti in specifici ambiti. Lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, specifiche iniziative con l'obiettivo di celebrare la ristorazione favorendo, in particolare, le attività e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilità.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare nella giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 18.50.

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 7-ter, introdotto al Senato, proroga al 31 ottobre 2024 i termini per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che il comune destinatario dei contributi assegnati è obbligato a rispettare, a pena di revoca del beneficio. Nel dettaglio, si sostituisce il comma 857 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, stabilendo che i comuni beneficiari del contributo previsto al comma 853 – destinato a interventi di messa in sicurezza di edifici e territori – debbano affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2024. È altresì previsto che eventuali risparmi derivanti dai ribassi d'asta rimangano vincolati fino al collaudo o alla regolare esecuzione dei lavori, e solo successivamente possano essere destinati a ulteriori investimenti, purché con le stesse finalità del comma 853 e a condizione che tali risorse siano impegnate entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, apporta modifiche alla disciplina riguardante i contributi destinati ai comuni per investimenti in opere pubbliche volte alla messa in sicurezza degli edifici e del terri-

torio, note come « medie opere ». Le modifiche mirano a definire con maggiore precisione le tipologie di investimenti finanziabili e a stabilirne le priorità, con particolare attenzione agli edifici scolastici. Vengono, inoltre, eliminati i riferimenti al PNRR, in quanto le « medie opere » sono state escluse dal piano. In aggiunta, viene stabilito che i contributi già assegnati per l'anno 2022 non potranno essere revocati, a condizione che entro il 15 settembre 2024 sia già stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori.

L'articolo 8-ter, anch'esso introdotto al Senato, modifica al comma 1 la disciplina relativa agli interventi di rigenerazione urbana contenuta nella legge di bilancio 2020. L'obiettivo, da un lato, è quello di differenziare le procedure per l'utilizzo delle somme stanziare – distinguendo tra gli interventi inclusi nel PNRR e quelli esclusi – e, dall'altro, di stabilire le procedure e i tempi da rispettare per la loro realizzazione. Il comma 2 integra la disciplina delle opere finanziate dal fondo destinato a rafforzare gli interventi del PNRR per i comuni con più di 500.000 abitanti, assoggettando tali opere ai poteri di verifica attribuiti alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 10, comma 13, esonera la società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. dall'applicazione delle norme sul contenimento della spesa fino al termine dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Tale deroga riguarda specifiche disposizioni legislative, tra le quali quelle sul contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali e sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, compresi i limiti di spesa per autovetture e consulenze nella pubblica amministrazione. La deroga ha la propria ratio nel fatto che la società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. – in virtù dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 2008 – è responsabile della copertura economica e finanziaria dei lavori necessari per affrontare

l'emergenza, fornendo al Commissario delegato il supporto tecnico e operativo per la progettazione e realizzazione delle opere.

L'articolo 10, comma 13-ter, introdotto al Senato, modifica in più punti l'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, in considerazione dell'esigenza di accelerare la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) nel settore dei rifiuti, garantendo in tal modo il tempestivo completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti in Sicilia, anche in relazione alla perdurante emergenza idrica. Le modifiche sono volte a consentire al Commissario di derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di realizzare gli impianti per la gestione dei rifiuti anche senza ricorrere necessariamente a procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, prevede al comma 1 che – per i contributi relativi alle « piccole opere » riferiti agli anni dal 2020 al 2023 – il superamento del termine per l'aggiudicazione dei lavori non comporti la revoca del contributo, purché il contratto di affidamento dei lavori sia stato stipulato entro il 15 settembre 2024. Il comma 2 introduce modifiche alla disciplina delle suddette « piccole opere », posticipando al 30 novembre 2024 il termine entro cui i comuni beneficiari devono inserire i codici CUP nel sistema di monitoraggio e rendicontazione per il periodo 2020-2024. Inoltre, per il 2024, il termine per l'aggiudicazione dei lavori viene differito al 31 dicembre 2024 e viene infine prevista un'unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024, con il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di revoca delle suddette differito al 28 febbraio 2025.

L'articolo 11, commi 1 e 2, prevede un incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo per le emergenze nazionali. In particolare, il comma 1 destina 150 milioni di euro – provenienti dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e originariamente stanziati per

affrontare l'emergenza COVID-19 – al suddetto Fondo. Tali risorse saranno utilizzate per le finalità generali previste dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della protezione civile. In aggiunta, il comma 2 dispone un ulteriore incremento di 50 milioni di euro per lo stesso anno, rimandando al comma 5 per la copertura finanziaria di tali oneri.

L'articolo 16, la cui rubrica è stata modificata al Senato, autorizza l'impiego delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche per le finalità di garanzia finanziaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e per l'autorizzazione integrata ambientale.

L'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'erogazione di contributi transitori ai nuclei familiari residenti nelle unità abitative del complesso edilizio « Vela celeste B » situato nell'area di Scampia nel comune di Napoli, oggetto di sgombero in seguito al crollo avvenuto il 22 luglio 2024. L'erogazione dei suddetti contributi – concessi mensilmente a decorrere dall'esecuzione del provvedimento di sgombero e fino a quando non saranno trovate soluzioni abitative stabili per i residenti – cesserà in ogni caso il 31 dicembre 2025. La misura è soggetta a un limite massimo di spesa, garantito dallo stesso articolo, che prevede anche la relativa copertura finanziaria.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Doc. CCXXXII, n. 1.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta

dagli uffici, si sofferma sulle parti di maggior interesse per la Commissione.

Il provvedimento in esame costituisce il primo Piano strutturale di bilancio a medio termine, elaborato in conformità con la nuova disciplina economica dell'Unione europea recentemente entrata in vigore. Tale Piano copre l'arco temporale 2025-2029, coerentemente con le nuove disposizioni europee e con la durata quinquennale della legislatura nazionale. Il Governo ha inteso distribuire l'aggiustamento della finanza pubblica su un periodo di sette anni – in luogo dei quattro previsti – impegnandosi contestualmente a proseguire il percorso di riforme e investimenti delineato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come indicato in premessa, per affrontare le numerose sfide che si prospettano per il Paese, sarà necessario individuare significative risorse nei prossimi anni. Una parte di tali risorse proverrà da fonti pubbliche – come specificato nella sezione II dedicata al percorso macroeconomico e di finanza pubblica del Piano – mentre un'altra parte sarà ottenuta attraverso un'azione strutturale, che mira a rimuovere gli ostacoli alla mobilitazione dei capitali privati. Tale azione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il volume di investimenti necessari a sostenere le transizioni ambientale, energetica e tecnologica.

Passando ai contenuti del Piano di interesse per la Commissione, segnala che, nella richiamata sezione II, il Governo intende affrontare le nuove sfide nella gestione della finanza pubblica, tra le altre cose, attraverso un'opera di valorizzazione degli asset pubblici.

Già nella NADEF 2023 l'Esecutivo ha ribadito l'impegno a ridurre il rapporto debito/PIL anche grazie ai proventi derivanti dalla dismissione di asset e dalla valorizzazione del patrimonio pubblico. La conoscenza aggiornata e dettagliata degli immobili in possesso delle amministrazioni pubbliche è cruciale per avviare un piano strategico di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e, in quest'ottica, il progetto « Patrimonio della PA » – che prevede un censimento annuale dei beni im-

mobili – si configura come uno strumento di supporto per la valutazione e l'adozione di politiche economiche in materia, quali specifici interventi di valorizzazione – tra cui razionalizzazione degli spazi, locazione, concessioni di valorizzazione, dismissione – o per il raggiungimento di determinati obiettivi socio-economici quali, ad esempio, riconversione o trasformazione di immobili non utilizzati per *social housing*, asili nido e studentati.

Infine, a completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo indica come collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025 numerosi disegni di legge di interesse per la Commissione, riguardanti la valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico, gli investimenti in infrastrutture strategiche e reti di trasporto, le misure in materia di economia del mare, l'introduzione di un quadro legislativo di riferimento per la *filiera carbon capture and storage* (CCS), di un quadro legislativo *ad hoc* per lo sviluppo dell'idrogeno, di un disegno di legge recante delega a introdurre un quadro legislativo di riferimento per accogliere la proposta di ripresa della produzione di energia nucleare a partire dal 2030 (come inserita nel PNIEC 2024), di un disegno di legge recante previsioni normative in tema di mercato del gas naturale e rinnovabile e, infine, di un disegno di legge recante la disciplina del sistema di governo per l'adempimento agli obblighi di riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia.

Nella sezione III del Piano – dedicata alle azioni di riforma e agli investimenti – particolare rilievo assumono i temi della transizione verde, della sicurezza energetica e della protezione ambientale, con particolare riferimento alle riforme e agli investimenti del PNRR. Sottolinea anzitutto che, nell'ambito del raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di transizione energetica e climatica del Pacchetto *Fit for 55*, nonché ai fini dell'attuazione del Regolamento *REPowerEU*, nel documento in esame vengono illustrate le seguenti misure: il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che individua le misure a legislazione vigente e di carattere programmatico

che collegano i traguardi raggiunti agli obiettivi europei previsti al 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica; il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), con l'obiettivo di rendere più resiliente il territorio e preservare la competitività dei settori maggiormente esposti ai danni climatici. In proposito, sottolinea che l'Italia si è impegnata a stanziare 30 milioni annui, dal 2025 al 2029, per l'attuazione del Piano e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'adattamenti ai cambiamenti climatici.

Con riferimento al tema dell'efficientamento energetico del parco immobiliare pubblico e privato, evidenzia particolare attenzione al perseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, sia per il patrimonio immobiliare pubblico che per quello residenziale privato. In particolare – per garantire l'efficienza energetica degli edifici della pubblica amministrazione – il Governo si prefigge di ridurre il consumo di energia dell'1,9% all'anno rispetto ai livelli del 2021. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso un piano settennale, elaborato nel rispetto dei vincoli di sostenibilità fiscale e in linea con gli obiettivi europei in materia, come previsto nel PNIEC.

Per quanto riguarda il settore immobiliare residenziale, anche in considerazione degli obiettivi fissati dalla Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (cd. *Case green*), il Governo intende introdurre una serie di nuove misure che – senza gravare sulla finanza pubblica – puntano a rimuovere le barriere informative e amministrative, sostenendo al contempo la decarbonizzazione del parco immobiliare. Tali misure sono volte a incentivare gli interventi di efficientamento energetico e a stimolare gli investimenti privati mediante la creazione di un mercato dei certificati bianchi per il settore residenziale, l'integrazione con il catasto del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, nonché la semplificazione degli interventi di risparmio energetico mediante modifiche ai regolamenti condominiali.

Relativamente agli obiettivi della diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti energetici, il Governo intende rafforzare gli investimenti e le infrastrutture per consolidare il ruolo del Paese come *hub* energetico europeo, con l'obiettivo di diventare un corridoio di approvvigionamento per le energie rinnovabili provenienti dal Mediterraneo. In questo contesto, il Piano Mattei per l'Africa sarà determinante, contribuendo alla transizione energetica dei Paesi africani e generando benefici anche per l'economia nazionale. Il Piano prevede lo sviluppo di tecnologie energetiche, la creazione di centri di innovazione e il supporto alle *start-up* locali, in linea con l'iniziativa europea *Global Gateway*, mirata a migliorare la connettività globale in ambito energetico e infrastrutturale. Tra i progetti rilevanti vi è inoltre ELMED, che prevede un'interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia, finanziata da varie istituzioni internazionali. In aggiunta, l'Italia intende potenziare la produzione di energia rinnovabile e migliorare le infrastrutture di trasmissione e accumulo, grazie anche al progetto «*A Roadmap to Connect Africa to Europe for Clean Energy Production*», che mira a individuare le riforme e gli investimenti necessari per collegare l'Italia con il Nord-Africa e trasformare dunque il Paese in uno snodo centrale per l'energia rinnovabile prodotta in Africa.

Tra gli obiettivi ulteriori individuati nel Piano, sottolinea la necessità di operare in vista di un sistema idrico più efficiente e resiliente. È quindi ritenuto prioritario adottare misure e investimenti volti alla valorizzazione delle risorse idriche e alla riduzione degli sprechi. A tal fine, è stato previsto un fondo specifico – con una dotazione di 25 milioni di euro annui dal 2025 al 2029 – per promuovere il riutilizzo delle acque reflue urbane in situazioni di crisi idrica. Tali risorse permetteranno ai gestori del servizio idrico integrato di realizzare interventi volti a migliorare la disponibilità idrica e a incentivare il riutilizzo delle acque reflue.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e di transizione verde richiede

all'Italia – così come al resto dell'UE – notevoli sforzi in termini di programmazione e investimento. Per tale motivo, si sottolinea l'esigenza di individuare strategie e strumenti per la mobilitazione di capitali pubblici e privati per la transizione energetica ed ecologica. In tale ottica, si evidenzia che, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNIEC 2024, saranno richiesti investimenti aggiuntivi che saranno assicurati dal settore privato, considerata anche l'impossibilità per il settore pubblico di far fronte a un fabbisogno così elevato.

In tale contesto, il Governo reputa prioritario, al fine di facilitare la raccolta di capitali da parte pubblica, rafforzare il proprio impegno per mantenere e consolidare il programma di emissione dei titoli di Stato verdi (c.d. BTP *Green*). Più in particolare, si prevede che le nuove emissioni di « *Green Bond* » saranno condotte sia attraverso la riapertura di titoli già in circola-

zione sia introducendo nuovi titoli sul mercato, perseguendo un adeguato sostegno alla liquidità del mercato secondario e una diversificazione dell'offerta in termini di scadenza dei titoli verdi.

Infine, tra le ulteriori misure adottate per stimolare la partecipazione dei privati al finanziamento degli investimenti necessari per la transizione ecologica, viene richiamata l'istituzione di un Tavolo per la Finanza Sostenibile a livello nazionale, i cui filoni di azione sono finalizzati a stimolare la finanza privata verso investimenti *green*.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

Testo unificato C. 1168 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari costituzionali sul

testo unificato dei disegni di legge recante « Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1861-1946 » (C. 1168 Governo e abb.).

Premette che il testo unificato comprende cinque disegni di legge di iniziativa governativa, volti all'abrogazione di numerose norme risalenti all'epoca prerepubblicana (1861-1946). Nello specifico, i disegni di legge sono stati approvati in Consiglio dei ministri tra il maggio ed il novembre 2023 e riguardano l'abrogazione di regi decreti del periodo 1861-1870 (A.C. 1168), del periodo 1871-1890 (A.C. 1318), del periodo 1891-1920 (A.C. 1371) e del periodo 1921-1946 (A.C. 1452), nonché l'abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (A.C. 1572).

Segnala che il provvedimento consta di due articoli e di dodici allegati (da A ad N), recanti l'elenco degli atti da abrogare.

Nel complesso, esso dispone l'abrogazione di oltre 22 mila regi decreti e circa 10 mila ulteriori atti di epoca prerepubblicana.

Dalle relazioni illustrative dei disegni di legge emerge che è stata effettuata una ricognizione dagli uffici nel corso della quale

tutti i regi decreti adottati sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti i medesimi oggetti.

Gli atti normativi oggetto di abrogazione sono atti che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di vuoti normativi.

Tra i numerosi atti oggetto di abrogazione rientranti nella competenza della nostra Commissione, figurano atti che hanno segnato la storia dei trasporti e delle comunicazioni del nostro Paese, come i primi atti che hanno disciplinato il trasporto aereo, quali il regio decreto legge 18 ottobre 1923, n. 3176, in materia di concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, o la legge 31 gennaio 1926, n. 753, di esecuzione alla Convenzione per il regolamento della navigazione aerea, stipulata fra l'Italia ed altri Stati in Parigi il 13 ottobre 1919, o come il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, recante la costituzione di un Regio istituto sperimentale delle comunicazioni.

Richiama inoltre, a titolo esemplificativo, gli atti normativi che recano l'autorizzazione alla costituzione o all'esercizio di società ferroviarie o di tramvie e impianti funicolari o che autorizzano la Società Ferrovie dello Stato ad aumentare le tariffe per trasporti di viaggiatori e di merci o recano provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il decreto luogotenenziale 18 luglio 1915, n. 1112, che vieta il trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili.

L'elenco è estremamente lungo e rinvia in proposito alla documentazione depositata presso gli uffici.

Anticipa in conclusione la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da

procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano », ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze.

Ricorda che con il presente provvedimento, composto da 18 articoli, adottato a norma dell'articolo 37 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo intende agevolare la chiusura di 15 procedure d'infrazione e un caso EU *Pilot*.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 14, 16, nonché all'articolo 1, di cui passa ad illustrare sinteticamente il contenuto.

L'articolo 6 concerne la procedura di infrazione n. 2022/0231, relativa al diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo.

Ricorda preliminarmente che il tachigrafo è l'apparecchio installato sui veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica i dettagli del movimento, compresa la velocità di tali veicoli, e i dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti (art. 2, comma 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2014/165).

La disposizione in esame novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008, al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di ac-

quisire presso terzi, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo. La norma mira, pertanto, a consentire un migliore esercizio del diritto di difesa da parte del conducente, mantenendo comunque fermo l'obbligo dello stesso di garantire l'uso corretto delle medesime apparecchiature.

L'articolo 7, articolato in 12 commi, introduce disposizioni inerenti alla disciplina del « Cielo unico europeo », al fine di risolvere le procedure di infrazione n. 2024/2091 e n. 2023/2056.

Nello specifico, l'articolo introduce un apparato sanzionatorio in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 e rafforza i presidi apprestati nell'ordinamento italiano, per garantire l'osservanza degli obblighi incumbenti sul fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ENAV S.p.a., ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che stabilisce le misure necessarie al funzionamento dei sistemi di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni della rete.

Dispone inoltre che l'autorità nazionale competente per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni oggetto di inserimento è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), e che si applica, in quanto compatibile, il procedimento generale per le sanzioni amministrative previsto dalla legge n. 689 del 1981.

Prevede, infine, la riassegnazione sul capitolo di spesa ministeriale per il successivo trasferimento a ENAC, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, da destinarsi a interventi per il miglioramento della sicurezza del volo.

L'articolo 8 è diretto a porre rimedio alla procedura di infrazione n. 2019/2279, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T.

A tale scopo, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2004/54/CE, intervenendo sui requisiti minimi di

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In particolare, si prevede che il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali impiantistici previsti dal progetto di sicurezza debba essere almeno quello di un progetto di fattibilità tecnico-economica e che la richiesta di messa in servizio di determinate gallerie debba essere presentata comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Introduce, inoltre, un regime sanzionatorio per l'incompletezza della documentazione presentata dai gestori e modifica le sanzioni amministrative a carico dei gestori che non attuano misure in materia di sicurezza.

L'articolo 14 reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea 2008/50 in materia di qualità dell'aria. Tale direttiva è infatti oggetto di tre infrazioni nei confronti dell'Italia: la prima infrazione (n. 2014/2147) per la concentrazione di particelle PM10, la seconda infrazione (n. 2015/2043) per i livelli di biossido di azoto, la terza infrazione (n. 2020/2299) in relazione al PM2,5.

L'articolo prevede pertanto l'avvio di due iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La prima consiste nell'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria.

La seconda iniziativa riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri interessati, tra i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.

L'articolo 16 interviene per dare tempestiva attuazione all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati, al fine di

prevenire l'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, data l'inosservanza del termine di recepimento previsto (ossia il 15 maggio 2024).

L'articolo dispone pertanto che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame e successivamente entro il 15 maggio di ciascun anno, i gestori di centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) installata pari ad almeno 500 kW, rendano pubbliche alcune tipologie di informazioni, quali, a titolo esemplificativo, la denominazione del centro dati, del nome del titolare e dei gestori, della data di entrata in funzione e del comune in cui è situato. Il secondo comma individua, invece, i centri dati e le informazioni sottratti a tali obblighi di pubblicità.

Richiama infine, per i profili di interesse che può presentare per la Commissione, l'articolo 1, che intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

A tal fine, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.

Esso definisce poi le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Doc. CCXXXII, n. 1.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riferisce per le parti di competenza della IX Commissione sul Piano Strutturale di Bilancio (PSB) di medio termine, per gli anni dal 2025 al 2029, elaborato per la prima volta ai sensi della nuova disciplina della *governance* economica europea recentemente entrata in vigore, contenuta nei regolamenti (UE) n. 1263 e 1264 del 2024 e nella direttiva 2024/1265.

Ricorda che il Piano è assegnato alla V Commissione Bilancio per competenza primaria e alle Commissioni di merito in sede consultiva per una valutazione sui profili specifici di settore. Il Piano integra gli obiettivi già indicati nel DEF 2024 e dovrebbe assorbire i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento al DEF 2024.

Il Piano comprende una serie di riforme e investimenti che intendono rispondere ai principali problemi strutturali del Paese e alle priorità dell'Unione europea. In particolare è espresso l'impegno a completare l'attuazione del PNRR e a estenderne la portata negli anni futuri: negli anni 2025 e 2026 l'Italia concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre negli anni successivi l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e aumentare i risultati raggiunti.

Il documento descrive, nella prima parte del terzo capitolo, la piena attuazione degli impegni assunti con il PNRR e le iniziative aggiuntive che l'Italia intende assumere. Nella seconda parte descrive le riforme e misure di politica economica che verranno adottate in risposta alle Raccomandazioni specifiche per Paese del Consiglio dell'Unione europea e altre iniziative che fanno parte del programma di governo.

Per i profili generali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Passando agli aspetti di più specifica competenza della Commissione Trasporti, fa presente che nel paragrafo dedicato alle misure infrastrutturali per la riduzione dei divari territoriali e sociali, si afferma che i più elevati differenziali si riscontrano nella rete ferroviaria, che risulta più sviluppata nelle regioni del Centro-Nord, presentando

lunghi tratti non elettrificati e non connessi in modo efficace alle infrastrutture portuali nel Mezzogiorno, e nel traffico aereo (specie internazionale) che è concentrato negli aeroporti del Centro-Nord.

Per il periodo tra il 2027 e il 2029 l'Italia intende pertanto proseguire con alcune iniziative, già previste in ambito PNRR, come le reti ad alta velocità (soprattutto quelle diagonali e lungo la dorsale adriatica), il potenziamento tecnologico e digitale delle reti TEN-T, gli interventi sulle ferrovie regionali, i porti e i loro collegamenti, gli investimenti infrastrutturali nell'ambito ZES, i contributi per la sostituzione delle flotte marittime e del materiale rotabile stradale e ferroviario, gli investimenti per la logistica integrata e per il *cold ironing*.

Tra le misure per favorire la convergenza economica viene ricordato il rafforzamento delle Zone Economiche Speciali, con la recente istituzione della Zona Economica Speciale Unica Mezzogiorno e l'adozione del relativo Piano Strategico, approvato il 26 luglio 2024, che individua i settori da rafforzare e promuovere, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari: l'iniziativa punta a sostenere non soltanto la nascita di nuove attività produttive, ma anche la crescita e lo sviluppo delle esistenti. Tra le filiere da rafforzare sono contemplate l'ICT, l'*automotive*, il settore navale e cantieristica e il settore ferroviario. Al contempo, le tecnologie da promuovere sono quelle digitali, il *cleantech* e il *biotech*. La soglia dell'investimento strategico è stata innalzata a 200 milioni di euro.

Fuori dal perimetro del PNRR, il Piano Strutturale di Bilancio ricorda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, che è già finanziato, e la possibilità di avviare interventi di potenziamento della mobilità urbana e di sviluppo della rete stradale in termini di costruzione, manutenzione e digitalizzazione. Viene altresì annunciata la presentazione di un disegno di legge per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici e della logistica.

Come ricordato nel documento, il Consiglio dell'Unione europea è intervenuto

con una serie di Raccomandazioni (n. 4.1 del 2024, 3.6 del 2023, 1.2 del 2022, 3.4 e 3.8 del 2020 e 3.1 del 2019) sulle misure infrastrutturali da adottare, invitando l'Italia ad agire sia sugli incentivi per il passaggio a mezzi di trasporto più puliti, anche eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente, sia su fattori di offerta come l'incremento delle stazioni di ricarica.

Secondo il piano strutturale di bilancio, lo sforzo italiano si colloca all'interno del programma TEN-T sulle infrastrutture di trasporto e del programma europeo sulla decarbonizzazione dei trasporti con la promozione della mobilità sostenibile.

Il piano riporta inoltre che per affrontare tali criticità, all'interno del PNRR sono stati assegnati circa 40 miliardi alla politica di potenziamento delle infrastrutture e del sistema dei trasporti e della logistica per finanziare, tra le altre cose, un ampio ventaglio di riforme di settore del trasporto che sono state conseguite nel 2022 (come l'accelerazione dell'*iter* di approvazione del contratto tra MIT e RFI e l'accelerazione dell'*iter* di approvazione dei progetti ferroviari) e altre in corso di attuazione, tra cui: le semplificazioni delle procedure di pianificazione strategica, di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* (è stato adeguato il regime autorizzatorio per il *cold ironing*), nonché per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale (si è prevista l'esenzione dal parere Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici e l'applicazione del meccanismo di silenzio-assenso); l'aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali (è stata adeguata la disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine nelle aree demaniali portuali); l'istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti.

Alle riforme si aggiungono gli investimenti previsti dal PNRR per il potenziamento della rete ferroviaria, con particolare riferimento alle linee regionali, gli investimenti infrastrutturali nelle ZES, le misure per l'intermodalità e la logistica integrata e gli investimenti per lo sviluppo della mobilità sostenibile, la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stra-

dale, il rafforzamento mobilità ciclistica ed il rinnovo delle flotte di bus e treni verdi.

Nel paragrafo dedicato alle misure regolatorie a tutela della concorrenza, si ricorda che con il PNRR l'Italia si è impegnata ad adottare una legge sulla concorrenza a cadenza annuale, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e in adesione alle Raccomandazioni specifiche per Paese. In proposito il piano strutturale di bilancio evidenzia che nel periodo 2027-2029, le leggi annuali conterranno interventi nei trasporti ferroviari, in particolare regionali, e nel servizio postale.

Passando agli aspetti relativi alla transizione digitale, il documento ricorda le ingenti risorse del PNRR dedicate a questo obiettivo, con le quali l'Italia ha impresso un'accelerazione agli investimenti e alle riforme per colmare il ritardo accumulato.

Per gli anni futuri, l'agenda digitale italiana sarà guidata dalla decisione (UE) n. 2022/2481 « Programma strategico per il decennio digitale 2030 », nell'ambito del quale l'Italia ha definito una tabella di marcia (*roadmap*), in continuità con il PNRR, tra cui gli interventi per le infrastrutture digitali, che costituiscono una delle quattro aree di intervento.

Il piano riporta che nel 2023 l'Italia registra una dinamica positiva con un aumento dell'11 per cento delle reti VHCN e FTTP ad altissima velocità, ma con un livello di copertura del 59,6 per cento, inferiore alla media dell'Unione europea. La copertura 5G ha raggiunto la percentuale del 99,5 per cento nelle zone popolate nel 2023. La quota di diffusione della banda larga fissa veloce è in aumento con la quota di abbonamenti con velocità di almeno 1 Gbps, al 19,3 per cento, più alta della media dell'Unione europea del 18,5 per cento. Un ulteriore apporto verrà anche dalla nuova Strategia per la banda larga 2023-2026, finalizzata tra l'altro allo sviluppo e all'adozione di reti 5G di prossima generazione e alla diffusione di servizi innovativi basati su tali reti.

Le « Case delle tecnologie emergenti » (CTE), cioè i centri di ricerca e sperimentazione che sostengono la creazione di *star-*

tup e il trasferimento tecnologico verso le PMI in relazione all'utilizzo di *Blockchain*, dell'*Internet* delle cose (IoT – *Internet of Things*) e dell'Intelligenza Artificiale, hanno una dotazione di 144 milioni fino al 2025, per lo sviluppo di casi d'uso innovativi del 5G. Inoltre, il Governo intende estendere e rafforzare i programmi di supporto alle tecnologie emergenti, nel solco delle misure PNRR, tra i quali rientra il Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, istituito dalla legge di bilancio per il 2019.

Per quanto riguarda le infrastrutture digitali e la coesione territoriale, il piano ricorda che è in corso la realizzazione e l'integrazione di infrastrutture per l'accesso a *internet* veloce, al fine di ridurre il *digital divide* nelle aree a fallimento di mercato, oltre al Piano Isole Minori che ha l'obiettivo di portare la connessione *internet* ultraveloce alle isole minori italiane delle regioni Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna, per un totale di 21 isole.

Con riferimento, infine, alla valorizzazione degli *asset* pubblici, l'impegno alla riduzione del rapporto debito/PIL sarà perseguito, oltre che attraverso la dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, anche con la distribuzione di dividendi straordinari. Il piano rileva inoltre che il Governo ha in programma di attuare, qualora necessario, operazioni di acquisizione di partecipazioni al fine di assicurare un presidio diretto su *asset* strategici, in aggiunta ai poteri speciali che lo Stato ha per legge sul controllo di tali attivi strategici. Viene richiamata in proposito la recente operazione che ha consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire una quota di partecipazione del 16 per cento del capitale di NetCo (società risultante dal conferimento in FiberCop dell'infrastruttura di rete di TIM).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A (<i>Seguito esame emendamenti</i>)	89
---	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 1° ottobre 2024.

Disposizioni in materia di lavoro.

C. 1532-bis-A.

(Seguito esame emendamenti).

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di <i>Affordable Medicines</i> Italia, di ADF-Associazione distributori farmaceutici e di Federfarma Servizi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto n. 198)	90
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare (Seguito esame C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti)	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 1° ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di *Affordable Medicines* Italia, di ADF-Associazione distributori farmaceutici e di Federfarma Servizi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto n. 198).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° ottobre 2024.

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare.

(Seguito esame C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti)

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. T.U. C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – « Trasformare il presente e prepararsi al futuro » e relativi allegati. (COM(2023)638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA:

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da

procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e VI (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante « disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (C. 2038).

Il provvedimento consta di 18 articoli.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, segnala l'articolo 13 che reca Disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica – Procedura di infrazione n. 2023/2187.

Più in particolare l'articolo 13 novella l'articolo 19-ter della L. n. 157 del 1992, con il quale è stata prevista l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. In merito alle disposizioni ivi introdotte, la Commissione europea ha contestato il mancato rispetto delle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Secondo la Commissione europea, infatti, contrasterebbe con la direttiva Uccelli, il conferimento alle regioni, da parte della legislazione italiana, del potere di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie di fauna selvatica anche in aree in cui la caccia è vietata, come le aree protette, e in periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. La Commissione europea ritiene, inoltre, che la legislazione italiana non risulti conforme alle disposizioni del regolamento REACH con particolare riguardo al divieto di utilizzo di munizioni al piombo nelle zone umide.

Per far fronte a tali contestazioni, la disposizione in commento inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, con il quale si specifica che le disposizioni relative al Piano straordinario si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento delle direttive HABITAT e c.d. Uccelli.

Sempre con riguardo alle parti di nostra competenza, rileva quanto previsto nell'articolo 14, recante Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria – Pro-

cedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299).

In particolare, l'articolo in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia UE 10 novembre 2020, nella causa C-644/1812, e maggio 2002, nella causa C-573/19, reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria, prevedendo l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria.

La seconda iniziativa riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria. In particolare, il comma 5 definisce la cabina di regia, presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze nonché dai Presidenti delle Regioni interessate dalle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 4.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere, con osservazione, del relatore.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.

T.U. C. 1168 Governo e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione I (Affari costituzionali) il parere di competenza sul testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C.1371, C. 1452 e C. 1572, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante l'abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861 – 1946.

L'articolo 1 reca l'abrogazione di regi decreti, di cui agli allegati A, B, C e D (comma 1), annessi al provvedimento, e di atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N (comma 2). Al comma 3, si stabilisce che restano comunque fermi gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.

Si segnala, per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione, a mero titolo esemplificativo, l'abrogazione dei Regi decreti di approvazione dei regolamenti per il pascolo del bestiame, come ad es., r.d. 6 dicembre 1863, n. 1037, approvativo del regolamento per il pascolo del bestiame nel comune di Rima San Giuseppe, del Regio decreto 1 dicembre 1861, n. 218, che approva il regolamento per la panizzazione per il Comune di Pavia,

del Regio decreto n. 1765 del 1866, che costituisce in corpo morale la società orticola di Lombardia, del Regio decreto n. 1816 del 1885, che accorda al consorzio d'irrigazione del serbatoio Fornaroli in Piacenza la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali, nonché del Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 che reca l'approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) chiede di sapere se i colleghi di Fratelli d'Italia siano a conoscenza che con questo provvedimento vengono abrogate anche disposizioni adottate a partire dal 1920.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672 Squeri.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione X (Attività produttive) il parere di competenza sulla proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Squeri, recante l'Istituzione della Giornata della ristorazione (A.C. 1672), come modificata nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento consta di 4 articoli.

L'istituzione di una Giornata della ristorazione si propone dunque come iniziativa volta a celebrare strutturalmente il ruolo di

questo comparto, importante per l'Italia sotto il profilo economico e per la filiera e la promozione del *made in Italy*, nonché a valorizzare la componente altamente identitaria che assume per i territori.

L'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio quale Giornata della ristorazione. La finalità enunciata dalla norma è di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana, nelle diverse forme e tipologie che la caratterizzano, perseguendo valori quali la relazione, la condivisione, il convivio e la comunità. L'organizzazione di tale Giornata dovrà essere ispirata ai seguenti principi: inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale; qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità; sicurezza e legalità, attraverso il rispetto delle regole e l'adozione dei comportamenti atti a favorire la salubrità alimentare, la tracciabilità e la trasparenza nonché il contrasto a comportamenti idonei a ledere la dignità del settore; promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema; promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana nella sua qualità di eccellenza rinomata a livello internazionale.

L'articolo 2, comprensivo di quattro commi, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova, in occasione della Giornata della ristorazione, un'iniziativa di approfondimento dedicata alle finalità e ai principi di cui all'articolo 1. Per ogni ricorrenza annuale della Giornata viene individuato un tema simbolico della ristorazione, associato alle iniziative e manifestazioni previste per celebrare la Giornata. In occasione dell'iniziativa sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore che si sono contraddistinti per le finalità ed i principi indicati nell'articolo 1.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che per il conferimento della medaglia agli imprenditori operanti all'estero è necessaria la certificazione di-

stintiva di « ristorante italiano nel mondo » di cui alla legge n. 206 del 2023. L'articolo demanda, poi, ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle candidature e la loro valutazione. Si prevede, inoltre, che le istituzioni territoriali possano promuovere e sostenere, in occasione della Giornata, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica, televisiva e multimediale. Nello specifico, esso prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicuri adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata della ristorazione, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle predette disposizioni ogni amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia una posizione di astensione del suo gruppo.

Ritiene infatti che il comparto della ristorazione non abbia la necessità di vedersi attribuite « medaglie » quanto piuttosto di essere destinatario di misure agevolative di carattere fiscale, che si auspica possano essere inserite nella prossima manovra di bilancio.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia la po-

sizione di astensione del gruppo del Movimento 5 stelle, stigmatizzando la tendenza ad adottare su tali temi proposte di legge recanti l'istituzione di ricorrenze annuali.

Ritiene importante, al contrario, prevedere misure che contrastino la precarietà nei settori come quelli della ristorazione, magari attraverso la previsione di una retribuzione minima prefissata, sul modello del c.d. salario minimo.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia, il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, ricordando l'importante attività legislativa svolta dall'attuale governo e dalla maggioranza con riferimento al settore della ristorazione.

In risposta all'osservazione del collega Iaria circa la cadenza annuale della « Giornata della ristorazione », ricorda che anche il gruppo del Movimento 5 stelle è nato intorno ad una data simbolica, l'8 settembre 2007, con il cosiddetto « V-Day »

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico- Italia democratica e progressista, stigmatizzando la tendenza ad adottare riconoscimenti « spot ».

Susanna CHERCHI (M5S), replicando all'osservazione dell'onorevole La Salandra, sottolinea che non esiste ogni anno una giornata che ricordi il cosiddetto « V-Day », come il Natale o la Pasqua.

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritiene inopportuno e dissacrante equiparare la giornata del « V-Day » con le ricorrenze del Natale o della Pasqua.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – « Trasformare il presente e prepararsi al futuro » e relativi allegati.

(COM(2023)638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

(Doc. LXXXVI, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il proprio parere sul « Programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro – e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2024 ».

In premessa, ricorda che negli orientamenti politici della Commissione europea per il quinquennio 2024-2029, si sottolinea come la qualità della vita in Europa dipenda dalla sicurezza e dall'accessibilità economica dell'approvvigionamento alimentare locale e di qualità.

Si riconosce, quindi, il ruolo essenziale dell'agricoltura e dei 9 milioni di aziende agricole europee che rappresentano il più ampio settore agroalimentare al mondo e si prende atto che in Europa gli agricoltori e le aree rurali sono sempre più sotto pressione per l'impatto dei cambiamenti climatici, gli alti prezzi dell'energia, mentre, per i giovani, sono sempre maggiori le difficoltà di accesso al capitale.

Vengono, quindi, individuati quali obiettivi delle politiche agricole della prossima Commissione: una retribuzione adeguata ed equa per gli agricoltori; il sostegno alla competitività dell'intera catena del valore del settore agroalimentare; la tutela della sovranità alimentare europea.

Con tali finalità sono annunciati:

la presentazione di un rapporto – allo stato già presentato e sul quale la Commis-

sione sta per avviare un ciclo di audizioni – che dà conto degli esiti del Dialogo strategico sull'agricoltura, avviato negli scorsi mesi. Il rapporto costituirà la base per la presentazione nei primi 100 giorni di una Visione per l'agricoltura e l'agroalimentare per promuovere la competitività e sostenibilità del settore agricolo;

la ricerca di un equilibrio tra incentivi, investimenti e regolamentazione nel bilancio dell'UE e nella Politica agricola comune, al fine di evitare oneri burocratici eccessivi e garantire un riconoscimento agli agricoltori che lavorano in modo sostenibile e nel rispetto della natura, preservando gli ecosistemi e contribuendo alla decarbonizzazione dell'economia europea e al raggiungimento della neutralità climatica nel 2050;

il sostegno alla competitività dell'intera catena agroalimentare e la promozione della sovranità alimentare europea, attraverso investimenti e innovazione in fattorie, cooperative, imprese agroalimentari e nelle piccole e medie imprese del settore, correggendo gli squilibri attuali, il rafforzamento della posizione degli agricoltori e una loro maggiore tutela dalle pratiche commerciali sleali;

la nomina di un Commissario per la pesca e gli oceani, cui affidare politiche per la sostenibilità, competitività e resilienza del settore;

la presentazione di un Patto europeo per gli oceani per rilanciare l'economia blu e garantirne una gestione sostenibile;

la prosecuzione, con un forte accento sugli incentivi e su una implementazione efficiente ed equa, delle politiche per la tutela dell'ambiente, delle foreste, dei boschi e delle zone umide definiti essenziali per la regolazione del clima e l'approvvigionamento alimentare e idrico. In tale ambito è stata ribadita l'intenzione di mantenere gli impegni di tutela della biodiversità assunti a livello internazionale con l'Accordo di Kunming/Montreal.

Venendo al contenuto del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024, si limita ad osservare che esso si è sostanzialmente esaurito con il termine della passata legislatura europea (2019-2024).

Quanto alla relazione programmatica per il 2024, essa è articolata in quattro parti.

La prima riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.

La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del *Green deal* europeo; il completamento del mercato interno e la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea.

In particolare, si segnala, per quanto di competenza della Commissione, il Programma Nazionale (PN) finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMPA) di cui al reg. (UE) n. 2021/1139, per la programmazione 2021-2027, che ha l'obiettivo principale di contribuire alla sostenibilità ambientale ed economica del settore della pesca e della acquacoltura, favorendo, al contempo, la mitigazione degli effetti negativi causati dalla attuale crisi socio economica generata dalla guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Russia. Si prevede ivi che saranno sostenute le politiche sulla biodiversità, oltre a rendere più sostenibile il sistema alimentare legato alla pesca, all'acquacoltura e al mare, proponendo misure e obiettivi che coinvolgano l'intera filiera ittica, dalla produzione al consumo, passando anche per la distribuzione, la trasformazione e riutilizzo dei rifiuti, proteggendo l'ecosistema da squilibri causati da fluttuazioni di abbondanza o invasione di specie aliene. Con riferimento alla transizione digitale, si intende promuovere la trasformazione economica innovativa e la competitività delle attività di pesca e acquacoltura attraverso investimenti in innovazione e per il miglioramento della qualità dei processi produttivi, misure per l'avviamento e ricambio generazionale e diversificazione. Il Programma nazionale sosterrà la diffusione della tecnologia e

delle competenze su ICT (*Information & Communication Technology*), blockchain, etichettatura e packaging intelligente, diffondendo l'importanza di utilizzare metodi analitici e sensoriali innovativi per la tracciabilità e la valutazione della pesca. Allo stesso tempo, facendo leva sul potenziale economico offerto dall'economia marittima, il Programma continuerà a finanziare nell'ambito della Blue Economy, attraverso il CLLD (Community Led Local Development/ Sviluppo locale di tipo partecipativo), strategie partecipative di sviluppo locale, processi di crescita e innovazione in un'ottica di sostenibilità, tenendo anche conto dello stretto collegamento con le strategie di specializzazione intelligente incentrate sui settori dell'economia blu. Il PN sosterrà il rafforzamento del controllo della pesca, in particolare investendo nello sviluppo di sistemi automatizzati e nello scambio di informazioni in tempo reale. Insieme agli interventi che saranno previsti nel nostro Piano nazionale di resilienza e ripresa, si contribuirà a mitigare i drammatici effetti socio-economici causati dalla guerra di aggressione all'Ucraina da parte della Russia sui settori della pesca e dell'acquacoltura e a migliorarne la resilienza. Questo processo deve essere accompagnato da iniziative realizzate da operatori del settore volte a valorizzare la produzione locale, attraverso l'integrazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione, al fine di creare un sistema alimentare più sano e sostenibile che aumenti la soddisfazione del consumatore, valorizzando la certificazione, favorendo la tracciabilità e la condivisione dei big data tra i numerosi attori della filiera. L'innovazione deve guidare sia i processi produttivi sia la *governance* del settore. Saranno promossi processi più efficienti che possano finalmente portare a un cambio di passo nella gestione del settore, favorendo l'efficienza, la competitività, la diversificazione delle attività, la valorizzazione della produzione e la trasformazione dei pescatori in imprenditori.

Per quanto riguarda l'attuazione della Politica agricola comune (PAC), ricordo che il Piano strategico nazionale (PSN) è il

documento con cui si definisce la strategia nazionale unitaria per il settore agricolo, agroalimentare e forestale al fine di dare attuazione alla Politica agricola comune (PAC) 2023-2027 nel territorio nazionale. Si prevede che nel corso del 2024 proseguirà l'attività volta a tradurre i nuovi obiettivi individuati dalla PAC in azioni concrete, da riportare nel Piano Strategico Nazionale (PSN). Nella definizione degli interventi previsti nel Piano è stata assicurata l'implementazione delle misure sempre più orientate alla sostenibilità nella sua accezione più ampia (ambientale, economica, sociale, culturale), pur mantenendosi il perseguimento dell'obiettivo finale rappresentato dalla redditività aziendale che viene legata al raggiungimento di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

Per quanto riguarda, infine, il tema delle nuove tecniche genomiche nell'agricoltura europea, ricordo che il 5 luglio 2023 la Commissione ha presentato, al Consiglio e al Parlamento europeo, nell'ambito del « pacchetto sugli alimenti e la biodiversità », una proposta di regolamento relativo alle piante ottenute da alcune nuove tecniche genomiche e ai relativi prodotti alimentari e mangimi, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625, con l'intento di consentire al settore agroalimentare dell'UE di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie *Farm to Fork* e Biodiversità, nonché per migliorare la competitività del settore, garantendo, contestualmente, un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente. La proposta, già esaminata dalla nostra commissione ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute mediante determinate NGT (Nuove tecniche genomiche), per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, consistenti o prodotti da tali piante, nonché per l'immissione sul mercato di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, da esse derivati. La proposta, su cui il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione lo scorso 24 aprile, è tuttora all'esame del Consiglio.

La terza parte della relazione illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, alle iniziative per il rafforzamento della difesa europea, anche da punto di vista industriale, al supporto militare e finanziario all'Ucraina, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale, e alle attività alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE.

La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, alle politiche di coesione, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA.

La seduta comincia alle 18.50.

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Doc. CCXXXII, n. 1.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, rileva che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla V Commissione Bilancio sul Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT).

In premessa, ricorda che, nell'ambito della riforma del cosiddetto braccio preventivo, il Piano strutturale di bilancio di medio termine (PSBMT) – che sostituisce il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma – definisce la programmazione economica e di bilancio per un orizzonte di quattro o cinque anni (a seconda della durata ordinaria delle legislature nazionali), anche attraverso l'individuazione di percorsi di consolidamento fiscale specifici per ciascuno Stato membro.

Il Piano in esame delinea le linee strategiche con cui il Governo intende fronteggiare le sfide globali e nazionali che si presentano nell'attuale contesto e nel prossimo futuro.

Da un lato, il Paese dovrà affrontare le criticità strutturali del sistema economico e sociale nazionale, tra cui quelle riportate nel *Country Report 2024* e nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (d'ora in poi, anche *Country Specific Recommendations* o CSR), dall'altro dovrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi connessi alle priorità comuni dell'UE.

In merito, evidenzia nelle raccomandazioni la necessità di: rendere il sistema tributario più allineato agli obiettivi di crescita, di sostenibilità di bilancio, di equità e transizione verde; rafforzare la capacità delle amministrazioni pubbliche, in particolare nella gestione dei fondi UE e delle risorse e dei progetti di investimento pubblico, nonché nell'attuazione del PNRR e dei programmi di politica di coesione; contrastare le tendenze demografiche negative, anche trattenendo lavoratori qualificati e affrontando le sfide del mercato del lavoro, in particolare per donne, giovani e lavoratori in condizioni di povertà; definire una politica industriale, volta a superare le disuguaglianze territoriali e le residue restrizioni alla concorrenza.

Il pacchetto complessivo è stato definito sulla base di analisi dei fabbisogni strutturali del Paese, in continuità con il PNRR e in coerenza con gli altri programmi a medio termine già definiti o in corso di elaborazione, tra cui il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), il Programma strategico per il decennio digitale 2030 e il Piano Mattei per l'Africa, che mira a instaurare una collaborazione paritaria con alcuni Paesi *partner* del continente africano su sei aree strategiche: energia; infrastrutture; sanità; risorse idriche; agricoltura; e formazione e istruzione.

Si legge, quindi, nel Piano che l'Italia, come tutta l'Europa, è pienamente esposta alle conseguenze di alcune tendenze di fondo in rapida evoluzione, specialmente in relazione al calo demografico, ai cambiamenti climatici e alla riconfigurazione delle catene del valore globali.

Si prende atto che le sfide da affrontare, che presentano molti risvolti e sono spesso interconnesse, hanno dimostrato di avere una valenza trasversale che supera i confini nazionali e che, in tale contesto, è necessario elaborare delle soluzioni condivise a livello europeo, e in alcuni casi anche a livello globale, ed assicurare un coordinamento nelle risposte.

Nel 2025 e nel 2026 l'Italia, sempre secondo quanto si legge nel Piano, concentrerà i propri sforzi per conseguire la piena attuazione del PNRR, mentre, negli anni successivi, l'azione riformatrice sarà dedicata a consolidare e aumentare i risultati raggiunti.

A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, il Governo conferma quali collegati alla decisione di bilancio i disegni di legge già indicati nel precedente Documento programmatico e indica, altresì, quale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025: misure di rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; disposizioni in materia di riforma del settore ippico; disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio; disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari.

Sempre nel documento in esame si apprende che, entro il 2026, sarà adottata una legge quadro organica articolata, che favorisca l'aggregazione e crescita dimensionale delle imprese, nonché il passaggio generazionale all'interno delle stesse. Nel dettaglio, la legge interverrà sui meccanismi per supportare la crescita delle PMI anche mediante la verifica e il monitoraggio dell'efficacia ed efficienza degli attuali strumenti. Inoltre, la legge quadro intende affrontare la prevalenza di imprese di piccole dimensioni a conduzione familiare che espone, infatti, il sistema produttivo a rischi significativi legati al fenomeno della transizione generazionale della proprietà aziendale in molti settori, inclusa l'agricoltura. Obiettivo della legge per le PMI, sul quale l'Italia si impegna, è anche quello di introdurre incentivi e semplificazioni di natura amministrativa funzionali a sostenere il trasferimento delle competenze fra generazioni di lavoratori.

Al fine di ridurre il lavoro irregolare, l'Italia intende, poi, portare a termine e potenziare quanto previsto dal PNRR, in relazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Detto piano è collegato al Tavolo di contrasto al caporalato, che è stato prorogato fino al 2025.

Nei prossimi anni, gli sforzi saranno intensificati, in considerazione della rilevanza degli obiettivi. A tal fine, nel documento in esame si dà particolare importanza alla recente nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di contrasto del lavoro sommerso in agricoltura.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico-Italia democratica e progressista.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, come modificato dal Senato.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che al Capo I, recante disposizioni fiscali, l'articolo 5, commi 4 e 5. Esso dispone, allo scopo di sostenere la filiera equina, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari. Le cessioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.

Il Capo II, che reca disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, prevede, poi, all'articolo 7, comma 3, la proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

L'articolo 10, comma 1-*bis*, interviene sul decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 4, che defi-

nisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, non si applicano alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli. Tale esclusione viene inserita nel comma 9-*quater* dell'articolo 4, che già prevede tale esclusione per le società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-casearia.

L'articolo 10, commi 3-12, disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica, elencando le amministrazioni pubbliche tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per competenza economica per l'esercizio 2025. Tra di esse figurano le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali.

L'articolo 16-*bis*, reca, infine, disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo, prevedendo:

la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli operatori del settore suinicolo che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana. I beneficiari del richiamato contributo sono individuati nelle imprese che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso. Il contributo è determinato in relazione al danno economico subito ed è erogato sulla base dei requisiti e delle procedure di cui ai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione. La concessione del contributo eco-

nomico è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare;

l'attribuzione alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade, del compito di attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri;

l'autorizzazione al Commissario straordinario a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che conferiscono carcasce nelle aree di stoccaggio o nei macelli.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Monica CIABURRO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico- Italia democratica e progressista, richiamando le motivazioni già espresse dal suo gruppo nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato della Repubblica.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO 1

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
preso atto favorevolmente, per quanto di competenza, di quanto previsto negli articoli 13 e 14, che prevedono, rispettivamente, che:

la normativa sul Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica si applichi nel rispetto di quanto previsto dalle direttive Habitat e Reach, come attuate a livello nazionale;

un rappresentante del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste partecipi, tra gli altri, alla cabina di regia che sarà chiamata a defi-

nire un piano nazionale di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di aggiungere nell'articolo un rimando anche al regolamento (CE) 1907/2006 (c.d. regolamento REACH) e di prevedere l'emanazione di un decreto che stabilisca l'obbligo di individuazione della cartografia delle zone umide in Italia e distingua il divieto di utilizzo dal trasporto.

ALLEGATO 2

**Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo
1861-1946. T.U. C. 1168 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

preso atto con favore, per quanto di competenza, delle abrogazioni disposte dal testo unificato dei disegni di legge C. 1168, C. 1318, C.1371, C. 1452 e C. 1572, recante l'abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

valutate favorevolmente le disposizioni ivi contenute che, prevedendo l'istituzione della Giornata della ristorazione, intendono valorizzare e sostenere il comparto di riferimento, riconoscendo, anche attraverso il conferimento di medaglie, il ruolo della ristorazione nella promozione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – « Trasformare il presente e prepararsi al futuro » e relativi allegati. (COM(2023)638 *final*).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – « Trasformare il presente e prepararsi al futuro » e relativi allegati (COM(2023)638 *final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. (Doc. CCXXXII, n. 1).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

preso atto, con favore, per quanto di competenza, di quanto contenuto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 che, in sostituzione del Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma, è chiamato a definire la programmazione economica e di bilancio, anche attraverso l'individuazione di percorsi di consolidamento fiscale specifici per ciascuno Stato membro;

considerato che il settore agricolo e della pesca è in prima linea nel processo di transizione verso una società maggiormente sostenibile ed equa, pur nella prospettiva di processo stabile di crescita in termini di competitività;

considerato, al riguardo, particolarmente rilevante che il settore sarà interessato dall'approvazione di quattro disegni di legge, aventi natura di collegato alla decisione di bilancio, che prevedranno: misure per il rafforzamento dei settori dell'agricoltura, della pesca e delle foreste; disposizioni in materia di riforma del settore ippico; disposizioni in materia di riforma del sistema venatorio; nonché disposizioni

per la revisione del sistema sanzionatorio per gli illeciti in agricoltura e dei reati agroalimentari;

considerato, infine, che il Governo intende presentare entro il 2026 un disegno di legge organico per supportare la crescita della Piccole e Medie Imprese (PMI), intendendo, così, tra l'altro, affrontare il problema legato alla prevalenza di imprese di piccole dimensioni a conduzione familiare con rischi significativi legati al fenomeno della transizione generazionale della proprietà aziendale in molti settori, inclusa l'agricoltura;

considerato, inoltre, con particolare favore, l'impegno del Governo per ridurre il lavoro irregolare, attraverso l'attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso collegato al Tavolo di contrasto al caporalato, che è stato prorogato fino al 2025, e con il supporto del commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di contrasto del lavoro sommerso in agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
preso atto, con favore, per quanto di competenza, che il provvedimento contiene disposizioni particolarmente rilevanti per il comparto primario, intervenendo sull'emergenza legata al diffondersi della peste suina, introducendo l'IVA al 5 per cento per le cessioni dei cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nonché sulle

finalità che possono perseguire le società a partecipazione pubblica che abbiano come oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e svolgere considerazioni, le senatrici Lavinia MENNUNI (FDI), Simona Flavia MALPEZZI (PD-IDP), a più riprese, e Paola AMBROGIO (FDI), nonché le deputate Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), Michela DI BIASE (PD-IDP), in videoconferenza, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Rende infine alcune comunicazioni in merito al calendario dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani (Svolgimento e conclusione)	110

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Renato SCHIFANI, *Presidente della Regione Siciliana*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (PD-IDP) e Marco MELONI (PD-IDP) e, a più riprese, il *presidente* Tommaso Antonino CALDERONE.

Renato SCHIFANI, *Presidente della Regione Siciliana*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Schifani per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione di Massimo Vernace, ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

AUDIZIONI

Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione di Massimo Vernace, ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Massimo Vernace, ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro.

Massimo VERNACE, *ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD-IDP), Giorgio FEDE (M5S), Maria Grazia FRIJIA (FdI), Antonio D'ALESSIO (A-PER-RE), ai quali risponde Massimo VERNACE, *ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro*.

Massimo VERNACE, *ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro*, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Pietro PITTALIS, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai

lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. C. 340 Candiani e C. 1621 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 340</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (Atto n. 192) e dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193) .	5
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Angelo Spirito, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (Atto n. 193)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n.145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. C. 2049 Governo, approvato dal Senato	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Copagri e Agrocepi, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
--	----

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti di ECCO – think tank italiano per il clima, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di Marco Marchetti, docente di diritto della transizione energetica presso l'Università degli studi Roma Tre, e di rappresentanti di Green horse legal advisory, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti del Gruppo Impianti Solari (GIS), del Consorzio Monviso Agroenergia, di Geotermia Italia, di Graziella Green Power SpA, del Gruppo Nadara, di Sosteneo, di Zilio Group Srl, e di Gestioni Industriali Group (GIG), nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame, in sede di atti del Governo, dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Emendamenti C. 976-A cost.	25
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla <i>governance</i> europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo M5S</i>)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di lavoro. Emendamenti C. 1532-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	26
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE CONSULTIVA:

DL 113/2024: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	39

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	41
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	41
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Modifica all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente la riapertura dei termini per la richiesta di acquisizione di immobili dello Stato da parte degli enti territoriali. C. 981 (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla <i>governance</i> europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 177 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei proce-	

dimenti penali. Atto n. 196 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	59
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 velivoli T-346 da destinare al 313° Gruppo addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 197 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	63
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Atto n. 195 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	67
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014. C. 2031 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	74

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, di Paolo Marzano, esperto della materia, e della Federazione italiana editori giornali (FIEG) sulla situazione attuale e le prospettive future dell'editoria	75
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	78
---	----

Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. Testo unificato C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di lavoro. C. 1532-bis-A (<i>Seguito esame emendamenti</i>)	89
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di <i>Affordable Medicines Italia</i> , di ADF-Associazione distributori farmaceutici e di Federfarma Servizi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (Atto n. 198)	90
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare (<i>Seguito esame C. 114 Panizzut, C. 159 Serracchiani, C. 307 Conte, C. 344 Candiani, C. 443 Faraone, C. 998 Ciani, C. 1426 Malavasi, C. 1461 Tenerini e C. 1690 Ciocchetti</i>)	90
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946. T.U. C. 1168 Governo e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103
Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – « Trasformare il presente e prepararsi al futuro » e relativi allegati. (COM(2023)638 <i>final</i>).	
---	--

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. (Doc. LXXXVI, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
SEDE CONSULTIVA:	
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Doc. CCXXXII, n. 1 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. C. 2066 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	109
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	110
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	111
Audizione di Massimo Vernace, ex marinaio di leva presso l'Accademia navale di Livorno all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0108820